



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Data 28.05.2020

COPIA

OGGETTO: Approvazione del " Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors".

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio in prima convocazione, nella forma "mista" di cui al Decreto Presidente del Consiglio Comunale prot. n.11274 del 14.05.2020 recante "Disposizioni per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità a distanza (videoconferenza)", convocato in sessione straordinaria, seduta chiusa al pubblico trasmessa via streaming, stabilita per le ore 17,30, si è riunito il Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello alle ore 17,55 è risultato quanto segue:

	Presenti	Ass.		Presenti	Ass.
1) PARISI Vito, Sindaco	in videoconferenza		12) DE PALMA Vito	in presenza	
2) RIZZI Antonietta	in presenza		13) RATTI Patrizia	in presenza	
3) D'AMELIO Lisa	in videoconferenza		14) MONGELLI Marilisa	in presenza	
4) ACQUASANTA Giorgio	in videoconferenza		15) INGLESE Cristiano	in presenza	
5) BARDINELLA Concetta I.	in videoconferenza		16) LESERRI Rosaria	in presenza	
6) BASTA Sergio	in videoconferenza		17) COSTANTINO Paolo	in presenza	
7) MORO Angelo	in videoconferenza		Totali	17	0
8) MINEI Antonio	in videoconferenza				
9) CLEMENTE Amedeo	in videoconferenza				
10) CIANNELLA Angela	in videoconferenza				
11) D'ANGELO Giovanni	in videoconferenza				

Partecipa in videoconferenza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Costantina IEVA**, che cura la verbalizzazione avvalendosi del personale degli uffici e dei servizi esterni di stenotipia, videoconferenza e streaming.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Consigliere **Antonietta RIZZI** nella sua qualità di **Presidente**, dichiara aperta la seduta designando a **scrutatori** i tre Consiglieri **Angelo MORO, Angela CIANNELLA e Patrizia RATTI**.

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori di seguito elencati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
LIPPOLIS Romana Maria	in videoconferenza		BITETTI Emiliana	in videoconferenza	
PICCENNA Nicola	in videoconferenza		GIGANTE Domenico	in videoconferenza	
RICCIARDI Nunzio	in videoconferenza				

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno, ed avente ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors*", allegata (ALL. 1), completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile, resi favorevolmente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dopo la relazione dell'Assessore al Centro Storico e alla Rigenerazione Urbana, Emiliana Bitetti, gli interventi che sono seguiti e le dichiarazioni di voto, secondo quanto riportato nel resoconto stenotipico (ALL. 2);

Preso atto che, per le motivazioni riportate dettagliatamente nel menzionato allegato 2, voteranno favorevolmente i gruppi "Lista Civica Inglese", "La Forza dei Fatti", "Lista Civica per De Palma sindaco", "Forza Italia", "PD e lista civica Guardiamo lontano" e "Movimento 5 Stelle", mentre esprimerà voto contrario il "Gruppo Consiliare Indipendente";

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio comunale prot. 11274 del 14/5/2020, avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento del Consiglio comunale e della Commissioni consiliari a distanza (videoconferenza)";

Visto il D. Lgs 267/2000;

Con i voti favorevoli espressi da n. 16 Consiglieri per appello nominale (Sigg.ri Parisi, D'Amelio, Acquasanta, Bardinella, Basta, Moro, Minei, Clemente, Ciannella, D'Angelo, De Palma, Ratti, Mongelli, Inglese, Leserri e Costantino) e il voto contrario espresso da n. 1 Consigliere (Sig.ra Rizzi)

DELIBERA

Di approvare la proposta concernente "*Approvazione del Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors*", allegata (ALL. 1).

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con i voti favorevoli espressi da n. 16 Consiglieri per appello nominale (Sigg.ri Parisi, D'Amelio, Acquasanta, Bardinella, Basta, Moro, Minei, Clemente, Ciannella, D'Angelo, De Palma, Ratti, Mongelli, Inglese, Leserri e Costantino) e il voto contrario espresso da n. 1 Consigliere (Sig.ra Rizzi)

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Soggetto proponente: Assessore Emiliana Bitetti - delega al "Centro Storico e Rigenerazione Urbana"

Istruttoria: AREA VI – Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Patrimonio

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors."

Premesso

- **Che**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.1994, è stato approvato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", successivamente modificato con delibere di C.C. n. 15/2000, n. 22/2003, n. 34/2003 e n. 23/2017;
- **Che**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 09.07.2004, sono stati approvati i "Criteri organizzativi per l'Occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche", con gli allegati disciplinare tecnico e planimetrie;
- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2005, è stato approvato il "Regolamento per l'installazione di strutture temporanee e precarie", successivamente modificato con delibera di C.C. n. 12 del 06.03.2009;
- **Che** il Comune di Ginosa ha sottoscritto, in data 09.02.2017, con Regione Puglia, Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia (associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale), il Protocollo di intesa per l'attuazione di un progetto di valorizzazione commerciale in attuazione del R.R. 15 luglio 2011 n. 15 "I distretti urbani del Commercio" e, successivamente, in data 09.08.2017, con Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia, l'Accordo territoriale per l'attuazione del progetto di valorizzazione commerciale in attuazione del R.R. 15 luglio 2011 n. 15 e per la partecipazione al relativo avviso pubblico, di cui alla DGR n. 1640/2016, 872/2017 e alla D.D. 16 giugno 2017 n. 96, emanato per sostenere la prima attuazione del DUC (Distretto Urbano del Commercio) e la redazione delle pianificazioni strategiche comunali che prevedano la costituzione e la promozione dei DUC, secondo le modalità previste dal R.R. n. 15/2011;
- **Che**, con delibera di C.C. n. 41 del 26.07.2017, è stato approvato il "Piano delle medie strutture di vendita", la "Relazione tecnica e valorizzazione e qualificazione del Centro Storico" e lo "Studio di fattibilità del Distretto Urbano del Commercio", dando atto che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione degli altri strumenti comunali di programmazione ed incentivazione previsti dalla legge regionale n. 241/2015;
- **Che** con atto del 20.10.2017, registrato a Taranto il 26.10.2017 Serie 3 n. 2990, si è costituito il "Distretto Urbano del Commercio di Ginosa (DUC)";
- **Che**, con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 07.11.2017 con 7.11.2017 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro - Sezione attività economiche artigianali e commerciali, della Regione Puglia, è stato concesso il contributo provvisorio pari a € 54.680,00 finalizzato all'avvio delle attività di costituzione e promozione del Distretto Urbano del Commercio del Comune di Ginosa;

Considerato

- **Che** questa amministrazione intende valorizzare e promuovere l'impresa sul territorio, riconoscendo agli spazi esterni ai pubblici esercizi una funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini e visitatori, nel rispetto di adeguati parametri di decoro;
- **Che** i vigenti regolamenti comunali, che a vario titolo disciplinano le occupazioni di spazi pubblici ed aree pubbliche, non costituiscono un omogeneo indirizzo normativo per disciplinare l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors - e si rivelano, inoltre, non conformi alla nuova normativa intervenuta in tema di disciplina del commercio e inadeguati alle nuove esigenze turistico-ricettive;
- **Che** il Comune, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, può dotarsi del "Documento Strategico del Commercio", ai sensi di quanto disposto dell'art. 12 della L.R. 24/2015, anche attraverso più provvedimenti, purché tra loro coordinati;

CC 15/2020
acc 1

21

- **Che** il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto – *dehors*”, costituisce uno degli strumenti di programmazione e incentivazione previsti dalla legge regionale n. 24/2015 e può essere adottato con provvedimento proprio, purché coordinato con gli altri strumenti costituenti il “Documento Strategico del Commercio”;

Ritenuto

- **Che** il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto – *dehors*” rappresenta lo strumento essenziale e di indirizzo per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche, così come previsto dalla L.R. 24/2015 e s.m.i.;
- **Che** è opportuno procedere ad una complessiva revisione della normativa comunale in tema di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'installazione dei dehors, tenuto conto sia della evoluzione normativa in tema del Commercio, sia delle esigenze manifestate dagli operatori di settore, sia anche della intervenuta disciplina in tema di tutela paesaggistico-ambientale;

Dato Atto:

- **Che** per le ragioni sopra evidenziate, con Deliberazione di Giunta Comunale del 16.03.2018 n. 60, si dava atto di indirizzo agli Uffici preposti per la predisposizione del “Regolamento per la Disciplina delle Occupazioni di Aree Pubbliche per Spazi di Ristoro all'Aperto – **DEHORS**” - ed atti connessi, con contestuale nomina del Responsabile del Procedimento;
- **Che** è stata predisposta dall'UTC la bozza del Regolamento di che trattasi con gli atti connessi ed allegati;
- **Che** preventivamente è stato acquisito il parere di competenza alla AOO_ASL -TA - Dipartimento di Prevenzione – in data 15.01.2019 prot. n. 8281 con esito favorevole, nonché quello di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali MIBAC-SABAP-LE n. 18042 di prot. del 26.09.2018, acquisito al protocollo di questo Ente il 27.09.2018 n. 25778, con esito favorevole con prescrizioni;

Considerato che l'Ufficio preposto ha conseguentemente adeguato il Regolamento alle prescrizioni di cui al parere di competenza del MIBAC-SEBAP-LE, la cui bozza viene allegata al presente provvedimento consiliare per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - *dehors*”, così come da atti allegati

Visti

- la L.R. n. 24/2015 “Codice del Commercio” e s.m.i. e il Regolamento Regionale n. 4/2017;
- l'art. 324 del vigente “Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica”, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5/2016;
- il “Piano delle medie strutture di vendita”, la “Relazione tecnica e valorizzazione e qualificazione del Centro Storico” e lo “Studio di fattibilità del Distretto Urbano del Commercio”, approvati con delibera di C.C. n. 41 del 26.07.2017;
- lo Statuto Comunale vigente;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 21/08/2015 modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 01/06/2017;
- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con D.C.C. n. 28 del 21/04/2017;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Deliberazione del C.C. n. 133 del 30.12.1994 - D.lgs. N. 507/93 art. 40, approvazione del Regolamento Comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri obbligatori di cui all'art.49 del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CC 15/10/18
ACC 1

2

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto, così come definite dall'Art. 42 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i., recante il T.U.O.E.L.;

Per quanto in premessa riportato,

Delibera

1. **Di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di approvare** il "*Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors*", costituito da n. 23 articoli ed atti connessi, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di stabilire** che il Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del presente atto;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto a Responsabile dell'AREA VI - UTC per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. **Di dichiarare**, ravvisatane l'urgenza, il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.-

cc 15 / 006
acc 1

Soggetto proponente: Assessore Emiliana Bitetti - delega al "Centro Storico e Rigenerazione Urbana"
Istruttoria: AREA VI - Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Patrimonio
Oggetto: Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - *dehors*."

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere **FAVOREVOLE**

Ginosa, **06 MAR 2020**


IL RESPONSABILE AREA VI
Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. Cosimo **ANNERI**)

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere **FAVOREVOLE**

Ginosa, **06 MAR 2020**

IL RESPONSABILE AREA IV
Economico - Finanziaria
(Rag. Battista **PERUGINO**)

CC 15/1000
ACC 1






Comune di Ginosa

**Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree
pubbliche per spazi di ristoro all'aperto – *dehors***

Documento strategico del commercio

Versione 06.03.2020






Comune di Ginosa

**Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree
pubbliche per spazi di ristoro all'aperto – *dehors***

Documento strategico del commercio





Sommario	
ARTICOLO 1	4
OGGETTO E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 3	5
DEFINIZIONE	5
ARTICOLO 4	6
COMPOSIZIONE DEI DEHORS	6
ARTICOLO 5	8
CRITERI DI INSERIMENTO E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE	8
ARTICOLO 6	10
LOCALIZZAZIONI - AMBITI	10
ARTICOLO 7	11
PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO	11
ARTICOLO 8	11
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DA INSTALLARE	11
ARTICOLO 9	19
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	19
ARTICOLO 10	24
PROROGA DEHORS STAGIONALI	24
ARTICOLO 11	25
RINNOVO DEHORS STAGIONALI	25
ARTICOLO 12	25
ATTIVITÀ	25
ARTICOLO 13	26
ORARIO	26
ARTICOLO 14	26



REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS	26
ARTICOLO 15	27
DANNI ARRECATI	27
ARTICOLO 16	27
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	27
ARTICOLO 17	28
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	28
ARTICOLO 18	29
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	29
ARTICOLO 19	30
PAGAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	30
ARTICOLO 20	31
DEROGHE	31
ARTICOLO 21	31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
ARTICOLO 22	32
ENTRATA IN VIGORE	32



ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico da parte dei titolari o gestori delle attività di cui al successivo art. 2, operanti nel territorio comunale che, per lo svolgimento delle loro attività, intendono occupare aree e spazi antistanti, o nelle immediate vicinanze del proprio esercizio commerciale, per l'installazione di "dehors" (arredi mobili, smontabili o facilmente rimovibili). L'obiettivo è sostenere l'iniziativa economica privata e fornire servizi per la promozione turistica, migliorando la qualità architettonica delle aree e assicurando, al contempo, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti.
2. Il presente regolamento definisce i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento dell'autorizzazione.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate ai sensi della L. n. 287/91, del D.lgs. n. 59/2010 e della L.R. 24/2015 (purché in possesso dei requisiti per la somministrazione), alle attività artigianali, regolamentate dalla L. n. 443/85 e s.m.i. di sola produzione di generi alimentari nonché agli esercizi di vicinato del settore alimentare.

2. Il rilascio dell' "autorizzazione" per l'installazione di dehors, che costituisce una "concessione d'uso" con la quale l'Amministrazione locale sottrae un bene pubblico all'uso comune e lo mette a disposizione di specifici soggetti, è consentito alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande e che dispongano di servizi igienici in conformità di quanto previsto dal "Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23.02.2016.

Possono essere autorizzate altresì:

- *gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari;*
 - *le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;*
 - *le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno.*
-



3. La collocazione di elementi d'arredo per i laboratori artigianali è consentita in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese", a condizione che il titolare del laboratorio artigianale sia iscritto all'albo per la vendita dei prodotti alimentari e, quindi, per la vendita negli stessi locali di produzione o ad essi assimilati. Per tali esercizi è consentita la sola somministrazione non assistita.

4. Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate dall'Ufficio comunale competente, che non siano pertinenti e antistanti agli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo e non si applica a esercizi per la vendita di settore merceologico non alimentare, o ad attività commerciali, artigianali che non trattino settore merceologico alimentare, ovvero alle attività che, pur trattando settore merceologico alimentare, non siano titolari di attività in sedi fisse o in immobili privati.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE

Per "*dehors*" deve intendersi l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per costituire, delimitare e arredare lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso o prospiciente a un locale di pubblico esercizio. Tutti gli elementi che costituiscono il *dehors*, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

1. Per "*dehors stagionale*" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, le cui caratteristiche tecnico-ambientali sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento, posto sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Nel caso di aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 ("pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"); o paesaggisticamente ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, il periodo complessivo non potrà essere superiore ai 120 gg.

2. Per "*dehors permanente*" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, le cui caratteristiche tecnico-ambientali sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento, posto su spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), costituente "pertinenza" dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo complessivo non superiore a tre anni a decorrere dal giorno del rilascio della relativa concessione. Tali tipologie di *dehors* non sono consentiti nel caso di aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 ("pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"); o paesaggisticamente ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.

3. Per "suolo pubblico e aree o spazi pubblici" si intendono i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.



1 - Rif. Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con deliberazione di G.R. n. 2250, del 21 dicembre 2017, pubblicata sul BURP - n. 6 suppl. del 11.01.2018, avente per oggetto "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/06/2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento Regionale. Integrazioni e modificazioni alle Delibere Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017. Approvazione schema Regolamento Edilizio Tipo (RET)".

4. Per "area privata gravata da servitù di uso pubblico" si intende l'area di proprietà privata assoggettata a servitù di pubblico passaggio/uso.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. Gli elementi costitutivi dei "*dehors*" di cui al precedente articolo 3 sono così classificati:
 - a. arredi di base: tavoli e sedie;
 - b. elementi isolati complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende parasole a sbalzo, copertura a gazebo, ecc
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, paraventi verticali trasparenti, fioriere, ringhiere, paletti rimovibili collegati con corda o catena, stufe a irraggiamento, corpi illuminanti, cestini per la raccolta rifiuti.
 2. Gli elementi e le attrezzature autorizzati ai sensi del presente regolamento non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. I *dehors* non possono surrogare i requisiti di pubblico esercizio. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e igienico-sanitaria, sicurezza alimentare, sicurezza degli ambienti di lavoro, urbanistica ed edilizia, antisismica, di sicurezza antincendio, nonché dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.-
 3. L'installazione delle suddette strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti.
 4. Le strutture costituenti i *dehors* sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità e i tempi indicati negli articoli che seguono, e costituisce una concessione d'uso soggetta alla denuncia TARI/TARIG da parte del contribuente.
 5. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il solo consumo sul posto:
 - gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari;
-



- le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
- le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno;

utilizzando attrezzature e arredi quali:

- Panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc., (TIPOLOGIA A – allegato E) con l'obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura e spese del titolare.

L'occupazione di suolo pubblico non può essere superiore alla superficie di vendita del locale.

E' fatto divieto di delimitare in qualche modo lo spazio concesso.

Tutti elementi devono essere tutti rimossi giornalmente e allo scadere della concessione. Su suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco.

Gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- ✓ non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta;
- ✓ non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
- ✓ dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra simile indicazione.

L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie (massimo 4 per tavolino), posti a ridosso e in adiacenza al filo fabbricato dei locali, senza la delimitazione di fioriere, non costituisce dehors. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e per un periodo non superiore a 120 gg, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento dei tavolini e delle sedie senza arrecare intralcio al passaggio pedonale; le loro caratteristiche dovranno essere, tuttavia, conformi a quelle indicate all'art. 8 comma 9 lettera a). Tale occupazione è, comunque, soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo, nonché della TARI/TARIG, e necessita di apposita concessione che verrà rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del competente Settore Polizia Locale. Per tale tipologia di occupazione trova applicazione il DPR n. 31/2017 e, pertanto, sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica tutte le tipologie di cui all'Allegato A voce 17 dello stesso Decreto.

ARTICOLO 5

CRITERI DI INSERIMENTO E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE

1. Il "dehor" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze.



2. La superficie del *dehors* non potrà eccedere, comunque, quella interna dell'esercizio a cui accede e non deve superare in ogni caso una superficie coperta superiore a 30 mq per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande, così come previsto dal punto F) dell'art. 324 del vigente "Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23.02.2016).
 3. L'occupazione dello spazio pubblico deve essere considerata in proiezione della dimensione del locale in cui ha sede l'esercizio di somministrazione. Sarà consentita un'occupazione di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio (lunghezza), solo previo assenso scritto dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) adiacenti e del condominio e comunque per una lunghezza ulteriore non superiore al 30%. Tale eventuale incremento della lunghezza non determinerà modifiche sui limiti di profondità, che verranno comunque determinati con riferimento alla lunghezza priva del richiamato incremento. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 3,00.
 4. L'occupazione di marciapiedi sarà consentita sempre garantendo almeno 2 mt per il passaggio pedonale. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni. In deroga, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche e architettoniche della strada, è ammessa l'occupazione, purché venga lasciato uno spazio ridotto non inferiore a 1.20 mt, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 285/92, libero da ogni ingombro a condizione che sia garantito il flusso pedonale e la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nel caso in cui il marciapiede dovesse risultare di larghezza inferiore a 1,5 mt, su di esso non sarà consentita l'installazione di alcun tipo di elemento di *dehors*.
 5. In caso di attività adiacenti, i *dehors* dovranno rispettare una distanza minima di m 1.20 tra loro;
 6. La profondità massima del *dehors*, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, oltre la parte di marciapiede occupabile ai sensi del precedente comma 3. In ogni caso, deve essere lasciato, nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50 per assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
 7. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici o a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi o a una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi a edifici di culto e a edifici in cui hanno sede Pubbliche Autorità. Per tali edifici, la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure potranno essere eventualmente derogate soltanto con espressa autorizzazione vincolante dei responsabili dei suddetti edifici.
 8. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso in contrasto con le vigenti disposizioni del Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i *dehors* non devono
-



essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza deve essere computata dal filo del marciapiede. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del *dehors* occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, in osservanza di quanto espressamente verrà disposto dal Responsabile del competente Comando di Polizia Locale.

9. Qualora il *dehors* occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura e spese del titolare concessionario, adeguata segnalazione, come da prescrizioni contenute nel previo titolo autorizzativo.
10. Non è consentito installare *dehors*, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo il caso di strade classificate, con atto formale, come viabilità marginale di servizio, ai sensi del Codice della Strada, e/o che si trovino in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare. In tali ultimi casi, il parere del Comando di Polizia Locale è vincolante.
11. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali slarghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici. L'occupazione sarà valutata dagli Uffici competenti, in sede di rilascio della concessione, con riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta (Ufficio Urbanistica, Ufficio patrimonio e Comando di Polizia Locale).
12. E' possibile installare *dehors* per limitati periodi della giornata, in alternanza a usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
13. I *dehors*, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 8, dovranno avere i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alle Delibere di G.R. n. 529/2006 e n. 1077/2007 e loro s.m.i. e di cui al vigente "Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23.02.2016.
14. Il numero massimo dei posti a sedere deve essere rapportato ai parametri come previsto dalla lettera B) dell'art. 287 del vigente "Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23.02.2016),
15. Per gli esercizi di somministrazione quali bar, caffetterie ed esercizi similari dovranno essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti come previsto dal punto G) "Somministrazione in pertinenze esterne" dell'art. 287 del Regolamento d'igiene del Comune di Ginosa.
16. Non è, inoltre, consentita l'installazione del *dehors*, o parti di esso:
 - su aree pubbliche di particolare pregio (a giudizio del Comune) come aree verdi, aiuole ecc.;



- a contatto con il (o sul) marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. In ogni caso, non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati (compresi i monumenti);
- che occultino la vista delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, delle lapidi o dei cippi commemorativi autorizzati o posti dal Comune;
- che inglobino elementi di arredo urbano, quali panchine, fioriere, cestini, etc.;
- che interferiscono con reti tecniche o elementi di servizio (es. griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

17. Le superfici a *dehors* non incidono sui parametri edilizi e urbanistici del PRG, ma devono rispettare le distanze dai confini su terreno privato (salvo accordo scritto di deroga).

ARTICOLO 6 LOCALIZZAZIONI - AMBITI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio urbano di Ginosa si suddivide nei seguenti Ambiti:
 - **Ambito A:** Ambito che include le aree residenziali del centro storico a ridosso dell'area della Gravina, come indicate nella planimetria **Allegato A** del presente regolamento. Sono altresì ricomprese nell'Ambito A, tutte le aree a verde pubblico di particolare pregio, nonché quelle tutelate dal punto di vista paesaggistico ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.-
 - **Ambito B:** Ambito che include le zone omogenee "A", "B1" e "B2", così come individuate nel vigente PRG, nonché le aree comprese all'interno del perimetro di vincolo paesaggistico diretto, istituito ai sensi della L. 1497/39 – Galassino, non incluse nell' "Ambito A". Le zone omogenee "A" e le zone omogenee "B1" e "B2" comprendono vie, strade, piazze, slarghi e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, che rientrano fra i beni culturali e che, pertanto, sono oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
 - **Ambito C:** Ambito che include tutte le aree del territorio urbanizzato di Ginosa a destinazione residenziale, non ricomprese negli ambiti A e B. Si tratta di aree, sebbene molto prossime del centro storico.
 - **Ambito D:** Ambito che include tutte le Aree del territorio urbanizzato di Marina di Ginosa a esclusione delle zone dell'Ambito E.
 - **Ambito E:** Ambito urbano di Marina di Ginosa tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, in quanto territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Sono state inserite in tale ambito alcuni lembi della pineta frammisti all'urbano.

La perimetrazione dei suddetti Ambiti è riportata negli **Allegati A e B** al presente regolamento.



ARTICOLO 7 PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. Potranno essere predisposti **“Progetti Integrati d'Ambito”** o **“di sub-Ambito**, che prevedano una progettazione unitaria degli elementi di arredo urbano, aventi medesime caratteristiche tipologiche, strutturali, di illuminazione e di formato, atti a garantire un'immagine dei contesti urbani uniforme e qualitativamente apprezzabile della città e che tenga conto delle peculiarità della via/piazza o dell'area vincolata. Tale progettazione unitaria potrà essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e, comunque, potrà essere attuata anche mediante la realizzazione di un concorso di idee ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. È altresì facoltà dei titolari di pubblici esercizi ricadenti in una stessa area qualificata come omogenea paesaggisticamente, proporre una progettazione unitaria ai fini della occupazione di suolo pubblico. La progettazione dovrà essere sottoposta agli enti competenti e alla Soprintendenza.
2. L'Amministrazione, sentito il costituito Distretto Urbano del Commercio (DUC), nonché le Associazioni regolarmente iscritte nell'apposito Albo (ove esistenti) e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, potrà predisporre i progetti integrati d'ambito di cui al comma 1 del presente articolo contenenti anche le indicazioni, le tipologie, le modalità esecutive circa le strutture chiuse a carattere precario (legate funzionalmente e temporalmente con la sussistenza dell'attività e dismesse alla cessazione). Tali strutture sono subordinate all'approvazione del progetto d'Ambito o di sub-Ambito. In sede di definizione delle progettazioni potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per acquisire eventuali proposte congruamente motivate.
3. I Progetti Integrati d'Ambito di cui al presente articolo, previo parere del Comando di Polizia Locale, dell'Area Tecnica e del SUAP nonché della competente Soprintendenza belle arti e paesaggio e dell'ASL, saranno sottoposti dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
4. In sede di approvazione dei Piani Integrati d'Ambito saranno definiti i tempi congrui per l'adeguamento obbligatorio di strutture preesistenti regolarmente autorizzate.

ARTICOLO 8 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DA INSTALLARE

1. I *dehors* devono essere collocati e/o realizzati:
 - in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
 - in conformità alla vigente normativa igienico – sanitaria;
-



- in conformità alla vigente disciplina in tema di tutela paesaggistica e dei beni culturali;
- staticamente idonei e dimensionati da poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.); qualunque danno o incidente a persone o cose

pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

2. Gli elementi di arredo da installare nelle aree di occupazione assegnate dovranno essere completamente e facilmente rimuovibili; nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, tali elementi possono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio/bullonature, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la loro posa in opera che durante la loro rimozione.
 3. Gli elementi di arredo costituenti il *dehors* dovranno essere posizionati e organizzati considerando sempre le caratteristiche del contesto urbano di riferimento in cui si andranno a inserire, nonché le caratteristiche architettoniche delle facciate degli edifici interessati, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.
 4. I materiali e le colorazioni impiegati, dovranno garantire il minimo impatto ambientale e il decoro dei luoghi.
 5. Durante le ore di chiusura, gli elementi di arredo urbano ricadenti nell'"Ambito A" di cui all'art. 6 del presente regolamento, devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine.
 6. Sugli elementi e le strutture del *dehors* è vietato installare cartelli o locandine pubblicitarie. La concessione di occupazione di suolo pubblico è preclusa per gli elementi che non possono essere ricondotti alla categoria degli elementi di arredo definiti all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
 7. Gli elementi di tipo seriale con scritte che pubblicizzano prodotti o che sponsorizzano ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico. Potranno essere consentite unicamente negli Ambiti C ed E, così come definiti all'articolo 6 del presente regolamento, previa motivata e formale approvazione, particolari elementi sponsorizzati, appositamente progettati in funzione di un qualificato inserimento nello specifico ambiente urbano e previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
 8. Per tutti gli elementi di arredo costituenti i *dehors*, nel progetto da presentare dovranno essere puntualmente illustrate le tipologie che si intendono utilizzare. In particolare, nel caso di componenti di produzione di serie, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche o copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una adeguata valutazione tecnico formale.
-



9. Gli elementi di arredo urbano, che devono tutti rispondere alla qualità del decoro "urbano", comprendono le seguenti tipologie:

a) Tavoli e sedie

I tavoli e le sedie devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli e ordinati, e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio urbano. Dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente (ma obbligatoriamente negli Ambiti A, B e D, come definiti all'art. 6 del presente regolamento) con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, fibre vegetali, tele di cotone, ecc.).

I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali.

Non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

b) Pedane

Le pedane sono consentite su tutto il territorio comunale a esclusione delle aree pubbliche ricadenti nell'Ambito A, come definito all'art. 6 del presente regolamento. È ammessa nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità. Non è ammessa su sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente riqualificazione con materiali lapidei o similari, a eccezione dei casi espressamente previsti negli eventuali "Progetti Integrati d'Ambito".

Ove ammesse, le pedane dovranno essere realizzate con pavimento in legno trattato o in altro materiale idoneo e, comunque, del tipo "galleggiante" e a struttura modulare facilmente smontabile.

Non potranno essere utilizzate per il rivestimento delle pedane "moquette", lastre di piombo o di rame, gomme o altro materiale sintetico.

Le predette pedane non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche e dovranno consentire un accesso facilitato anche ai disabili. Le stesse dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15, misurata dal piano di calpestio (tale altezza può essere superata dal lato opposto solo nei casi di pendenza del fondo stradale), e non dovranno eccedere per superficie la dimensione dell'area data in concessione.

c) Ombrelloni

L'esercente potrà installare ombrelloni (tipologia B - Allegato E), di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie, purché gli stessi siano allineati nella proiezione dell'area esterna compresa tra confini del locale. La loro proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare lo spazio minimo previsto all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.



La struttura sarà in legno, alluminio o metallo brunito (nei toni del grigio antracite o marrone), in tela grezza di colore bianco panna, naturale o écru, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito. Non è consentita, a integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccoglibili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

Tali ombrelloni, sono consentiti su tutto il territorio comunale a esclusione delle aree pubbliche ricadenti nell'Ambito A, come definito all'art. 6 del presente regolamento. Nell'Ambito B, come definito all'art. 6 del presente regolamento, e presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04, gli ombrelloni dovranno essere del tipo a palo centrale con diametro massimo del telo ombreggiante pari a 3 metri.

d) Tende parasole, a sbalzo retraibili

Le tende (Tipologia C - Allegato E), per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e al loro funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio all'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata.

L'unica tipologia di tenda parasole a sbalzo retrattile ammessa è quella a braccio, a un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm. 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20.

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, in tinta unita di colore chiaro (obbligatoriamente gradazioni di bianco nell'Ambito B) che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte e simboli pubblicitari, diciture in genere, sono vietate. È consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio. È esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché



presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, a integrazione delle tende parasole.

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale.

Non è consentita l'apposizione di tende nell'Ambito A, come definito all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04. Nell'Ambito B, come definito all'art. 6 del presente regolamento, in ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole), mediante idonei progetti d'ambito di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

e) Altre coperture, a gazebo o con tenda a doppia falda

Le coperture a gazebo potranno essere realizzate, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda chiaro (Tipologia D – Allegato E).

La doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo è una tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali; se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano privo di caratteri di aulicità. È necessario che venga posta, tuttavia, particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale. Il tipo di tessuto di copertura deve risultare naturale o in fibre vegetali in tinta unica di colore chiaro (Tipologia D – Allegato E).

La struttura della copertura a gazebo o con tenda a doppia falda non può essere posta a un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. Non sono ammesse le mantovane o chiusure laterali. Tali strutture non dovranno superare i 3 metri di diametro o di lato.

Non è consentita l'apposizione di coperture a gazebo o con tenda a doppia falda negli Ambiti A, B e D, così come definiti all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04.

f) Delimitazioni con paraventi

L'area di suolo pubblico occupata dal *dehors* deve generalmente risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale.

I paraventi sono consentiti su tutto il territorio comunale, a esclusione delle aree pubbliche (vie e piazze) ricadenti all'interno degli Ambiti A e B, così come definiti all'art. 6 del



presente regolamento; essi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza massima cm. 120) e di altezza massima da terra pari a 120 cm (Tipologia E – Allegato E).

Nel caso in cui il *dehors* sia posto in prossimità di incrocio o passo carraio, la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max.90 cm).

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito o in acciaio inox rivestito con foglio di acciaio corten o in corten.

Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza, preferibilmente *frameless* (privi di intelaiatura). Nel progetto devono essere indicati la tipologia e le dimensioni.

I paraventi devono essere amovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie.

È vietato l'ancoraggio dei paraventi alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo.

g) Delimitazioni con fioriere

La delimitazione del *dehors* potrà essere realizzata con fioriere o contenitori di altezza massima pari a cm 60 misurati dalla pedana o in mancanza dal piano di calpestio (Tipologia E – Allegato E).

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare di (lunghezza massima 60, 90, 120 cm), realizzate in pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale o bianco o cotto o resina color cotto. I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati e in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato e, in generale, in materiale plastico. Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 100 da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

È consentita l'installazione di fioriere solo per la delimitazione dell'area di occupazione suolo pubblico di appartenenza dell'attività commerciale e dovranno avere le stesse caratteristiche degli altri elementi di arredo.

Qualora la delimitazione sia discontinua, la distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Non è consentita l'apposizione di fioriere nell'Ambito A, così come definito all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04.

h) Delimitazione con paletti

I paletti, amovibili con corda di delimitazione, devono essere delle seguenti dimensioni: larghezza massima cm.8, altezza massima da terra cm, 90. Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato, di colore marrone, bronzati o canna di fucile. Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm. 120.

Non è consentita l'apposizione di paletti negli Ambiti A e B, come definiti all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04.



i) Cestini portarifiuti

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare. Essi devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro o bianco.

j) Stufe per esterni

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro o ghisa, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

In ogni caso, l'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (a esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta).

Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Non è consentita l'apposizione di stufe per esterni nell'Ambito A, come definito all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/04.

k) Corpi illuminanti

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie degli Ambiti C ed E, così come definiti all'art. 6 del presente regolamento. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o bianco e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate.

L'impianto elettrico e i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo. Gli impianti di illuminazione relativi ai citati elementi mobili di arredo urbano non potranno essere costituiti da tubi fluorescenti e da materiali traslucidi né provocare abbagliamento e disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici e ambientali del contesto urbano. In ogni caso, i corpi illuminanti dovranno essere calibrati e modulati in modo che l'intensità luminosa non crei fenomeni negativi di impatto visivo anche nella percezione illuminotecnica e paesaggistica

l) Altre strutture di copertura, vele e coperture innovative, gazebi e strutture chiuse Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base e comunque negli Ambiti C ed E così come definiti all'art. 6 del presente regolamento. Queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente regolamento, se costituenti *dehors* permanente, su richiesta di autorizzazione e previo parere dell'Ufficio Urbanistica, del Comando di Polizia Locale, dell'ASL, nonché di tutti i pareri degli Enti competenti in caso di presenza di vincoli (Soprintendenza competente, Autorità di Bacino, ecc.).



Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse negli Ambiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono qui di seguito sintetizzate:

Elementi di arredo urbano	Ambito A	Ambito B	Ambito C	Ambito D	Ambito E
Sedie e tavolini	SI	SI	SI	SI	SI
Pedane	NO	SI	SI	SI	SI
Ombrelloni	SI	SI	SI	SI	SI
Tende parasole, a sbalzo retraibili	NO	SI	SI	SI	SI
Altre coperture, a gazebo o con tenda a doppia falda	NO	NO	SI	SI	NO
Delimitazioni con paraventi	NO	NO	SI	SI	SI
Delimitazioni con fioriere	NO	SI	SI	SI	SI
Delimitazioni con paletti	NO	NO	SI	SI	SI
Cestini portarifiuti	SI	SI	SI	SI	SI
Stufe per esterni	SI	SI	SI	SI	SI
Corpi illuminanti	SI	NO	SI	SI	NO
Altre strutture di copertura, vele e coperture innovative, gazebi e strutture chiuse	NO	NO	SI	SI	NO

10. Gli elementi di arredo urbano di cui al precedente comma 9 non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani a essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL, dal SIAN e conformi ai regolamenti vigenti (Reg CE 852/04 e UNI 10339) e le porte individuate anche come via di esodo.

11. Tutti gli elementi di arredo non potranno essere accostati alle pareti degli edifici in quanto:
- non devono nascondere i vani porta e finestre;



- non devono mascherare gli elementi decorativi e architettonici delle facciate;
 - devono permettere al pedone la percorribilità continua del marciapiede o dell'area antistante gli esercizi commerciali.
12. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente regolamento.
13. Nell'Ambito C, come definito dall'art. 6 del presente regolamento, i *dehors* saranno ammessi sulla sede stradale sono qualora si tratti di arterie a bassa densità di traffico; in ogni caso tali *dehors* dovranno essere obbligatoriamente delimitati e avere coperture di protezione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto sul posto, che intenda collocare un *dehors*, stagionale o permanente, su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva "autorizzazione per l'installazione di *dehors*", che costituisce una "concessione d'uso".
2. Il provvedimento di autorizzazione è formalmente rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio SUAP-Edilizia.
3. Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale, avente i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio SUAP - Edilizia, competente per il rilascio della autorizzazione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni.
4. Le istanze di cui al comma 3 del presente articolo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (come da schema di cui all'**Allegato D**) devono contenere le seguenti dichiarazioni:
 - indicazione delle generalità complete, della residenza e/o domicilio legale del richiedente;
 - indicazione del codice fiscale e partita IVA;
 - esatta ubicazione del suolo che si intende occupare nonché le relative caratteristiche dimensionali;
 - l'oggetto dell'occupazione e la durata della stessa con l'indicazione dei termini temporali iniziali e finali;
 - l'impegno a osservare tutte le norme vigenti previste dal presente regolamento;
 - estremi del tipo di licenza/SCIA posseduta con il numero e la data di rilascio e l'attività svolta, ovvero iscrizione all'albo artigiani;
 - estremi del certificato di destinazione d'uso e agibilità del locale.
5. Le istanze di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente



documentazione, a firma di tecnico abilitato alla professione:

- a) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e della normativa vigente;
 - b) La rappresentazione grafica del progetto, opportunamente dettagliato e quotato, contenente:
 - ✓ planimetria generale su stralcio fotogrammetrico e/o ortofoto, contenente l'esatta ubicazione del dehors; tutti i riferimenti allo stato dei luoghi dell'area interessata dal dehors (indicazione dell'ubicazione di manufatti esistenti quali tombini, griglie, incroci stradali, pali, ecc.), compresi i riferimenti all'edificio interessato per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, con l'ausilio di planimetrie d'insieme, piante, prospetti, sezioni ed eventuali particolari necessari alla rappresentazione, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto;
 - ✓ Elaborato esplicativo, in scala 1:100/ 1:50 indicante la destinazione d'uso, l'altezza, l'aeroilluminazione ed i layout dei singoli ambienti compreso il dehors, costituito da piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, complete della situazione estiva e invernale, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c) Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, esplicativa e descrittiva;
 - d) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (con riprese da più punti di vista al fine di ottenere una completa raffigurazione dei luoghi interessati dall'intervento e del contesto circostante);
 - e) La documentazione inerente la verifica della staticità delle strutture ad installarsi, in materia di normativa antisismica (ad esclusione del dehors con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere);
 - f) nulla osta da parte del proprietario dell'unità immobiliare (e/o condominio), qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - g) nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare (e/o condominio) e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione;
 - i) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o segnalazione certificata di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - j) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - k) dichiarazione di tecnico abilitato che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - l) dichiarazione che gli elementi e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno a ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
-



- m) dichiarazione circa la disponibilità di servizi igienici adeguati, con riferimento a quanto disposto ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 5 del presente regolamento;
- n) Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la regolarità dei pagamenti della T.O.S.A.P., riferita ad eventuali precedenti occupazioni di suolo pubblico;
- o) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 16, comma 6;
- p) autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto o sede di Autorità pubbliche ove richiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del presente regolamento;
- q) Versamento in originale del pagamento delle spese istruttorie (obbligatorio, ai fini dell'inizio del procedimento istruttorio);
- r) Dichiarazione, a firma del richiedente, contenente il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del dehors, unitamente alla documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. e comprensiva dei documenti tecnici dell'impresa (Documento Unificato di Regolarità Contributiva rilasciato in originale dall'Ente Previdenziale di competenza, Autodichiarazione del titolare dell'impresa circa l'organico medio annuo, visura camerale, copia documento d'identità del titolare dell'impresa), da trasmettere comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo.
6. La domanda deve necessariamente essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre gli ulteriori documenti e/o fornire dati utili che in fase istruttoria dovessero rendersi necessari, ai fini dell'esame della domanda presentata.
7. L'istanza, con allegata documentazione **di cui al precedente comma 6**, previa fase istruttoria di verifica delle condizioni di cui al presente regolamento a cura del SUAP- edilizia, è trasmessa all'Ufficio Urbanistica e al Comando di Polizia Locale per i pareri di competenza circa il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente regolamento.
- Il Comando di Polizia Locale esprimerà il proprio parere in quanto alla conformità del *dehor* alle norme a tutela della sicurezza della circolazione e a quelle previste dal Codice della Strada e leggi ad esso collegate e compatibilità del *dehor* con le altre occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo insistenti in zona e alla compatibilità dello stesso con le norme e regolamenti e ordinanze vigenti in materia di traffico e circolazione.
- L'Area Tecnica esprimerà il proprio parere in quanto alla compatibilità del *dehor* con l'ambiente urbano circostante e con eventuali vincoli monumentali o paesaggistici o ambientali.
- I predetti pareri, che hanno natura di accertamento tecnico, devono essere resi dai Settori/Uffici interessati entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio SUAP - Edilizia.
8. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 10 e 11.



9. Qualora l'occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) interessi i beni culturali (che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs. n.42/2004 comprendono le pubbliche piazze, le vie, le strade, i parchi, le aree verdi, i giardini e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico anche se non espressamente indicate nelle tavole allegate al presente Regolamento), l'istanza di concessione di suolo pubblico è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4 e art. 22 del D.lgs. n.42/2004. A tal fine il Comune di Ginosa invierà preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione.
- In ogni caso le occupazioni devono garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti.
10. Qualora l'occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) interessi aree di interesse paesaggistico, il rilascio della concessione di suolo pubblico è, comunque, subordinato alla autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, rilasciata dal Settore Tecnico, previo parere vincolante della Soprintendenza, verificando la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato di cui al D.P.R. n.31/2017, fatte salve le esclusioni previste dall'allegato A dello stesso decreto. In tali aree, qualora l'occupazione di suolo pubblico sia relativa a tipologie "semplici", che non comportino esecuzione di opere o di lavori, non costituiscano impatto visivo rispetto ai beni e contesti tutelati, ossia consista esclusivamente "da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo" non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'Art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. ai fini del rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, a condizione che i manufatti siano rispondenti ai canoni di minimo impatto visivo e rimovibilità giornaliera a fine esercizio, abbiano le caratteristiche e siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 8 e alla documentazione allegata al presente regolamento (rif. punto A 17 dell'Allegato A al D.P.R. n. 31/2017); ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, il periodo dell'occupazione non deve essere superiore a 120 giorni nell'anno solare.
- Per i dehors trova anche applicazione l'art. 3 del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato" qualora trattasi di "installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale".
11. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 10 e 11.
12. La concessione di occupazione del suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con dehors permanente si intende rilasciata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla



scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto alle dichiarazioni e ai nulla osta di cui alle lettere da f) a p) del comma 5 del presente articolo. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata all'autorizzazione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

13. Nel caso di **revoca** della concessione per l'occupazione suolo pubblico con *dehors*, per i motivi previsti all'articolo 18, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 5 e 6 del presente articolo, a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte la somma da corrispondere a favore della Città di Ginosa. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 4 dell'articolo 17.
14. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Dirigente Responsabile deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori: Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.
15. Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata al Sian ASL-Taranto la Notifica Sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, riportante gli estremi dell'atto di autorizzazione all'installazione del dehors, planimetria del dehors con relativo layout; detta planimetria deve riportare anche la planimetria dell'interno dell'esercizio (al fine di evidenziare il collegamento esistente tra esercizio e dehors e i posti a sedere risultanti in totale) e la relazione sull'attività da svolgere.
16. La concessione è rilasciata esclusivamente al titolare della attività richiedente, per cui non sono consentite le sub - concessioni e le volture.

ARTICOLO 10

PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso



pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo all'Ufficio SUAP -edilizia. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 11 RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità .
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti della TOSAP e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e le dichiarazioni e i nulla osta di cui ai punti da f) a p) del comma 5 dell'articolo 9. Costituisce, comunque, causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 60 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione al Dirigente dell'Ufficio SUAP- edilizia competente per il rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori della Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Tali settori dovranno comunicare, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione dell'originario rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi all'Ufficio SUAP- edilizia il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il Dirigente dello SUAP- edilizia deve comunicare, anche in via telematica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di rinnovo ai competenti Settori: Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.
4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

ARTICOLO 12 ATTIVITÀ

1. Il *dehors* non deve essere adibito a uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
-



2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione che arrechi pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

ARTICOLO 13

ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors, collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), devono osservare il normale orario di lavoro, così come imposto dalle disposizioni vigenti.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24:00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 14

REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico, la concessione di occupazione del suolo pubblico con *dehors* è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
 2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
 3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico, è previsto il rimborso della TOSAP versata anticipatamente. Tale rimborso
-



potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione alla TOSAP degli anni successivi.

4. In caso di revoca, il Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori della Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica, Attività Produttive e Patrimonio.

ARTICOLO 15 DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehors*, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, agli alberi e al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, gli Uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, se non riparati dal concessionario, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitandogli le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato concesso.
 2. Tutti gli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
 3. La concessione di occupazione suolo pubblico con *dehors* non costituisce autorizzazione a effettuare interventi sull'area verde occupata o di potatura degli alberi esistenti.
 4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
 5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri perfettamente identici ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
 6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 4 (tavoli, sedie,) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione e in caso di recidiva la revoca della concessione.
-



7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del *dehors*.

ARTICOLO 17

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Le occupazioni abusive della superficie sono soggette alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'art.20 comma 4° del D.lgs. 30.04.192, nr. 285. Ai sensi del successivo comma 5° e dell'art.3 comma 16 della Legge n.94/2009, l'organo accertatore diffida mediante intimazione apposta sul verbale di contestazione al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine non superiore a cinque giorni con l'espressa avvertenza che, in mancanza, sarà emessa ordinanza dal Sindaco, ovvero dal Dirigente preposto dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detta ordinanza dovrà contenere l'IMMEDIATO RIPRISTINO dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la contestuale chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.
2. L'adozione dell'ordinanza dirigenziale rileva ai fini dell'eventuale rilascio della nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento che non può essere concessa qualora sulla stessa superficie sia stata contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione.
3. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da ulteriori regolamenti o provvedimenti dell'Amministrazione locale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro. Inoltre, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. L'autorità amministrativa competente è il Responsabile del S.U.A.P. comunale.
5. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui l'occupazione è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
6. L'organo accertatore deve trasmettere la corrispondente segnalazione ai competenti Settori: SUAP- Edilizia, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.
Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si procederà alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi prevista dall'art. 211 del D.lgs. n. 282/1995. Qualora il trasgressore non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa, con deposito presso i magazzini comunali, per tre mesi, del materiale rimosso, e



successivo smaltimento. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

7. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
 2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro urbano, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico- sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
 3. Nel caso della sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
 4. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b. in caso di mancato pagamento della TOSAP dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono accertate, nel rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni dall'U.T.C. per mezzo di proprio personale tecnico e dal Comando Polizia Locale, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio SUAP-Edilizia, preposta al rilascio dell'autorizzazione per l'adozione degli opportuni
-



provvedimenti.

ARTICOLO 19

PAGAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)

1. La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche relativa all'occupazione del suolo con *dehors* annesso a esercizio pubblico, per la quale si applicano le norme del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa Occupazione Suoli Pubblici (TOSAP), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.1994 e s.m.i., successivamente modificato con delibere di C.C. n. 15/2000, n. 22/2003, n. 34/2003 e n. 23/2017, è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 4. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono equiparati a *dehors* al fine della corresponsione della TOSAP.
2. La superficie occupata dai *dehors* costituisce imponibile ai fini della tassa dei rifiuti (TARI e TARIG).
3. Le modalità e i termini del pagamento della TOSAP e della TARI/TARIG sono disposti dai relativi regolamenti vigenti.
Per i *dehors* stagionali, le modalità di pagamento della TOSAP temporanea sono le seguenti: c/c postale n. 1039461205 intestato a Comune di Ginosa Servizio Tesoreria, specificando obbligatoriamente la causale del versamento TOSAP Temporanea, l'anno e il periodo di occupazione.
Per i *dehors* permanenti, le modalità di pagamento della TOSAP permanente sono le seguenti: c/c postale n. 1039461130 intestato a Comune di Ginosa Servizio Tesoreria, specificando obbligatoriamente la causale del versamento TOSAP permanente, l'anno e il periodo di occupazione.
4. In caso di mancato o parziale versamento canone della TOSAP da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, la TOSAP non corrisposta viene maggiorata degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista.
5. L'Amministrazione Comunale, mediante l'aggiornamento del Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vigente, promuove forme di incentivo a favore delle imprese private per facilitare il rinnovo delle strutture e degli arredi costituenti i *dehors* secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Le agevolazioni previste per il rinnovo delle strutture esistenti vengono estese anche all'acquisto di arredi per nuove occupazioni.



ARTICOLO 20

DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c);
 - b) alla collocazione del *dehors* al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
2. Le richieste di deroga di cui al comma 1 del presente articolo devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della Strada), DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507, al Regolamento TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.1994 e s.m.i.", successivamente modificato con delibere di C.C. n. 15/2000, n. 22/2003, n. 34/2003 e n. 23/2017, e al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 23.02.2016.
2. Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate. In un'ottica di imparzialità dell'azione della P.A. e al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi, si intendono decaduti tutti i provvedimenti a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale prevista nelle precedenti concessioni. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 9.

ARTICOLO 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga il disciplinare tecnico per la "Occupazione temporanea di spazi e
-




aree pubbliche", con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 09.07.2004 ed entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.
3. In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.

Allegati:

- A. Perimetrazione degli Ambiti A, B e C
- B. Perimetrazione degli Ambiti D ed E (Marina di Ginosa)
- C. Tabella delle diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse negli Ambiti (rif. art. 8 comma 9)
- D. Modello di istanza
- E. Tipologie di strutture e arredi




COMUNE DI GINOSA(TA)
AREA VI-Ufficio Tecnico Comunale

ALLEGATO "A"
AMBITI DI LOCALIZZAZIONE
"DEHORS"






CITTA' DI GINOSA
PROVINCIA di TARANTO

Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per ristoro all'aperto -*dehors*




Legenda

Ambiti, rif. art. 6

-  Ambito A
-  Ambito B
-  Ambito C

Responsabile del progetto
10/05/2010




Il Responsabile AREA VI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Cosimo VENNERI



ALLEGATO A

AMBITI DI LOCALIZZAZIONE

su ortofoto 2010



COMUNE DI GINOSA(TA)
AREA VI-Ufficio Tecnico Comunale


ALLEGATO "B"

AMBITI DI LOCALIZZAZIONE (MARINA DI GINOSA)
"DEHORS"



CITTA' DI GINOSA
PROVINCIA di TARANTO

Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per ristoro all'aperto -dehors




Legenda

Ambiti, rif. art. 6

 Ambito D

 Ambito E

Responsabile del procedimento ai
Sensu della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.




Il Responsabile AREA VI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Cosimo VENNARI

ALLEGATO B

AMBITI DI LOCALIZZAZIONE

su ortofoto 2010














COMUNE DI GINOSA(TA)
AREA VI-Ufficio Tecnico Comunale

ALLEGATO "C"
AMBITI DI LOCALIZZAZIONE (MARINA DI GINOSA)
"DEHORS"




Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per ristoro all'aperto -dehors

Elementi di arredo urbano	Ambito A	Ambito B	Ambito C	Ambito D	Ambito E
Sedie e tavolini lettera a) 	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Pedane lettera b) 	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Ombrelloni lettera c) 	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Tende parasole, a sbalzo retrattili lettera d) 	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Altre coperture, a gazebo o con tenda a doppia falda lettera e) 	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
Delimitazioni con paraventi lettera f) 	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Delimitazioni con fioriere lettera g) 	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Delimitazioni con paletti lettera h) 	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Cestini portarifiuti lettera i) 	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Stufe per esterni lettera j) 	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Corpi illuminanti lettera k) 	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
Altre strutture di copertura, vele e coperture innovative, gazebi e strutture chiuse lettera l)	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>

Tipologie di arredo Rif. articolo 8 comma 9

Responsabile del procedimento ai
Sanciti dalla Legge n. 4880, n. 201 e s.m.i.




Il Responsabile AREA VI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Cosimo VENNARI



ALLEGATO C

**TIPOLOGIE DI ARREDO
AMMESSE NEGLI AMBITI**

RIF. articolo 8 comma 9



COMUNE DI GINOSA(TA)
AREA VI-Ufficio Tecnico Comunale

ALLEGATO "D"

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE TEMPORANEE E PRECARIE
"DEHORS"



COMUNE DI GINOSA (TA)

Sportello Unico delle Attività Produttive (ALL. D)

E) - ASSUNTORE DEI LAVORI

Denominazione

C.F. /part. I.V.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sede C.A.P.

Via/Piazza civico

Tel. Fax e-mail

Iscrizione

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

F) - ALLEGATI ALLA RICHIESTA

F1. Allegati

- N. 1 copia del titolo di legittimità (obbligatorio).⁴
- N. 1 copia leggibile dell'Autorizzazione Amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande.
- N. 5 copie della Relazione Tecnica di progetto (obbligatoria).
- N. 3 copie della relazione in materia di barriere architettoniche (obbligatoria).
- N. 5 copie della documentazione fotografica datata e firmata dal progettista (obbligatoria).
- N. 1 copia atto di impegno reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 (obbligatorio).
- N. 1 copia del progetto degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008 e ss. mm. ed ii.
- N. 1 copia documentazione relativa all'idoneità statica della struttura in materia di normativa antisismica.
- N. 1 copia perizia tecnica circa la legittimità delle preesistenze edilizie dei locali destinati a pubblico esercizio commerciale.
- N. 1 copia documentazione resa ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.
- N. 5 copie dei seguenti elaborati grafici:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F2. Altro. (Pareri, autorizzazioni di altri enti, ecc.)

.....

.....

.....

Data

Firma ..



COMUNE DI GINOSA (TA)
Sportello Unico delle Attività Produttive (ALL. D)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il/Il sottoscritto/i titolare/i della richiesta ed il sottoscritto progettista, ciascuno per quanto di propria competenza, dichiarano:

- che l'immobile ricade in zona omogenea dello strumento urbanistico vigente ed in zona omogenea di quello adottato;
- che l'immobile non ricade in piani urbanistici attuativi vigenti o adottati;
- che l'immobile ricade nel piano urbanistico attuativo
- che sull'immobile non gravano vincoli di tutela e/o salvaguardia;
- che l'immobile è vincolato con D.M
- che l'immobile non è interessato da vincoli di P.P.T.R. regionale;
- che l'immobile è interessato da vincoli di P.P.T.R. regionale dettagliatamente descritti nella Relazione tecnica di progetto;
- che l'immobile è interessato da altri vincoli (*paesaggistico, idrogeologico, P.A.I., ferroviario, ecc.*)
- che non sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche;
- che sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche e, pertanto, sono allegati al progetto specifici progetti alternativi.

Dichiarano, altresì: che il progetto è conforme al Regolamento per il rilascio di Autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro e/o somministrazione di alimenti e bevande all'aperto "Dehors", approvato con Delibera di C.C. n. del, alle norme e leggi vigenti e che gli interventi previsti in progetto non ledono in alcun modo i diritti dei terzi.

Chiedono che ogni comunicazione relativa alla presente pratica sia indirizzata:


al Sig. _____
 residente/sede³ _____
 via e n. civico _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

DATA _____

Il/Il titolare/i **Il progettista**

Note al documento.

¹ Domanda in 2 copie, di cui una in bollo.
² Proprietario, locatario, amministratore della società, ecc.
³ Frazione, città e provincia.
⁴ Titolo di proprietà o altro titolo di legittimità per la richiesta.



COMUNE DI GINOSA(TA)
AREA VI-Ufficio Tecnico Comunale



ALLEGATO "E"
TIPOLOGIE DI STRUTTURE E ARREDI
"DEHORS"

ALLEGATO E

TIPOLOGIE DI STRUTTURE E ARREDI


TIPOLOGIA "A"


Sedute e piani d'appoggio "scomodi"



TIPOLOGIA "B"


Ombrelloni







TIPOLOGIA C



Tende parasole a sbalzo retraibili










TIPOLOGIA D

Coperture a gazebo








Copertura tetto a doppia falda




Copertura tetto a una falda





TIPOLOGIA E

Delimitazione con paraventi





Si precisa, che tutte le immagini presenti a scopo illustrativo, sono puramente indicative sulla tipologia di struttura e/o sistema di ombreggiamento. Per tutte le specifiche tecniche si fa riferimento al Regolamento approvato.

Punto n. 4 all'ordine del giorno: "Approvazione del 'Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors'".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chi illustra il punto? Per favore, mi dite chi illustra il punto?

SEGRETARIO GENERALE

L'Assessore Bitetti, che risulta anche proponente della delibera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allora ricordo all'Assessore Bitetti che può, così come previsto dal Regolamento, dare per letti gli atti e ovviamente procedere ad una illustrazione sintetica del punto, con tutti i chiarimenti che riterrà opportuno, però un'illustrazione sintetica, non una lettura pedissequa della proposta di delibera. Quindi cedo la parola all'Assessore. Prego.

ASS. BITETTI EMILIANA

Grazie, Presidente. Certo, do per letta la delibera e vorrei spiegare un po', soprattutto per chi ci segue da casa, cos'è il Regolamento dei dehors, come si applica, chi interessa e soprattutto qual è lo scopo, la funzione che ha. Allora, questo Regolamento si applica ai pubblici esercizi di somministrazione di alimentari e di bevande e alle attività artigianali. Per intenderci, per dehors si intendono tutte quelle strutture e quegli arredi di cui si dota un esercizio per la somministrazione o il consumo di alimenti e bevande, quindi è l'insieme di arredi base come tavoli e sedie, di sistemi di ombreggiamento come ombrelloni, tende paravento, tende a sbalzo, gazebo e via dicendo, e di elementi divisorii come paletti, fioriere, pedane e altri elementi accessori.

Qual è l'obiettivo di questo Regolamento? Questo Regolamento mira ad uniformare tutti gli arredi e tutti i sistemi di ombreggiamento presenti all'interno della città differenziati per ambiti di intervento. Quindi è questa la novità. Ovvero è stato diviso tutto il paese di Ginosa in tre ambiti di intervento e il paese di Ginosa Marina in altri due ambiti. Per Ginosa, il primo ambito è quello che ha carattere più paesaggistico ovvero centro storico rientra nella zona A, da PRG, e costeggia tutto il bordo Lama, quindi, per intenderci, è l'affaccio sulla Gravina. L'ambito B è l'ambito dell'edificato che nel PRG corrisponde alla parte dell'ambito A, del B e del B2. Tutto il resto rientra nell'ambito C. Per Marina di Ginosa invece sono state trattate diversamente, ovviamente, la fascia demaniale, quindi quella rientrante nei 300 metri dal mare, e tutta la restante parte del paese.

L'elemento di novità rispetto ai precedenti Regolamenti che si sono susseguiti col tempo con modifiche e adattamenti è che questo Regolamento è il frutto di un anno di lavoro, di partecipazione e di interazione con la Soprintendenza, e quindi il Ministero dei Beni Culturali, che si è espresso favorevolmente dopo aver ampiamente discusso i contenuti, la Polizia Municipale, che è stata tenuta ad esprimersi in quanto il Codice della strada dev'essere assolutamente garantito, e l'ASL per quanto riguarda il Regolamento di igiene e tutto ciò che concerne il settore. Quindi questi sono gli enti coinvolti, e successivamente anche le associazioni di categoria. Quindi il DUC, che è stato uno dei

principali partecipanti alle nostre riunioni, ci ha dato un grandissimo contributo, quindi Confartigianato, Confesercenti, ma anche tutti i nostri commercianti che sono stati interessati e hanno dato il loro contributo. Quindi questo Regolamento che noi oggi portiamo in Consiglio non è altro che il risultato di un anno di lavoro e di partecipazione finalizzato alla stesura di uno strumento, alla creazione di uno strumento che serva a dare una omogeneità formale ed un decoro urbano a tutto ciò che noi incontriamo camminando per strada, quindi trattando in maniera uniforme tutti gli arredi del centro storico, tutti gli arredi sulla fascia demaniale e rispettando i luoghi per come devono essere fruiti e per la loro vocazione originaria, quindi assicurando uno stile ed un decoro urbano coerente con una linea strategica generale e orientando le scelte verso un criterio di bellezza comune, che dev'essere quello di riqualificare i nostri spazi, renderli belli e renderli fruibili, in modo tale che sia sempre più incentivata la fruizione pedonale della città e disincentivata quella carrabile.

Il Regolamento, a differenza del Regolamento per l'installazione delle strutture temporanee, che era il precedente Regolamento a cui si faceva fede per l'installazione di tipologie di strutture affini, non ha discrezionalità di Giunta ovvero prima, con il vecchio Regolamento, tutto ciò che guardava l'inserimento di strutture all'interno di aree demaniali o di centri storici passava attraverso la Giunta e poi portato in Consiglio. Con questo nuovo Regolamento sui dehors non avverrà più, perché vengono date delle linee guida ben chiare e precise ed è uno strumento proprio del SUAP. Quindi tutto avverrà attraverso la piattaforma, non c'è la necessità che la Giunta o il Consiglio si esprimano su delle pratiche di questo tipo e soprattutto questo Regolamento è stato sviluppato in modo tale che faciliti e indirizzi in maniera oggettiva ad una tipologia di installazione. Infatti tra gli allegati c'è anche un allegato tipo, proprio per cercare di semplificare quanto più possibile non solo la lettura dello strumento, ma anche il suo utilizzo. All'interno di questo Regolamento vengono definite tutte le tipologie di arredi, di sistemi di ombreggiamento e di sistemi divisorii in base all'ambito in cui ricade l'esercizio commerciale, le modalità di inserimento, quindi tutte le varie distanze secondo il Codice della strada, la superficie massima possibile da raggiungere, le altezze, le estensioni e gli eventuali piani particolareggiati ovvero dei progetti molto più consistenti rispetto ad una semplice installazione dehors, che poi seguono un iter differente, ma che comunque hanno la possibilità di svilupparsi.

Questo in linea di massima è quello che portiamo oggi in Consiglio. Ho concluso. Questo oggi è il Regolamento che portiamo in Consiglio, che, come già detto, è il risultato di un lavoro condiviso e scritto a più mani.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie per l'illustrazione.

Ci sono interventi? Non si prenota nessuno? Dobbiamo procedere con le dichiarazioni di voto?

ASS. BITETTI EMILIANA

C'è il Consigliere Basta, mi pare.

CONS. BASTA SERGIO

Grazie. Posso, Presidente?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un attimo, non avevo visto il...

CONS. BASTA SERGIO

No, ho alzato la mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Okay, va bene. Stavo cercando sulla chat. Va bene, prego. Il Consigliere Basta è un Capogruppo. Il tempo di...

CONS. BASTA SERGIO

Il mio primo intervento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un attimo. Il tempo è quindici minuti. Grazie, dottor Musella.

CONS. BASTA SERGIO

Grazie, Presidente. Cosa aggiungere? Penso che l'Assessore Bitetti è stata molto chiara. Sicuramente è uno strumento fondamentale, dato il periodo. È uno strumento che semplificherà i tecnici a cui verrà affidato il lavoro da parte dei pubblici esercizi di sviluppare quel progetto per creare omogeneità e sicuramente lavorare sul bello di Ginosa e di Marina di Ginosa. È uno strumento che ha richiesto partecipazione da parte delle maggiori associazioni di categoria. E ringrazio il lavoro che... quel momento di incontro e il rispetto che è stato menzionato da parte dell'Assessore è stato fondamentale, anche perché quell'associazione ha dentro non solo le maggiori associazioni di categoria, ma anche associazioni locali meno rappresentative. Quindi vorrei ringraziare anche il Presidente della Confcommercio e il Direttore della Confesercenti, che sono andati a dare delle indicazioni su quei difetti di forma, andando a guardare realmente le necessità della nostra urbanizzazione. Ricordo un supporto di Domenico Pallotta, che, insieme ai suoi associati, che conoscono meglio di chiunque altro le necessità, le problematiche e la conformazione di alcune strade soprattutto del centro storico, e andare in deroga a determinate scelte che erano state prese in prima scrittura di quel documento, di quel Regolamento, chiaramente sempre guardando quello che dice il Codice della strada e quant'altro.

Ora, in riferimento al momento storico, voglio ringraziare il Sindaco, che in pochissimo tempo, con un'ordinanza, ha dato la possibilità... anche l'Assessore Gigante, che è collegato, ha dato la possibilità... quindi un lavoro estenuante. Questo per sottolineare che non siamo stati mai fermi, anche i Consiglieri e gli Assessori hanno avuto sempre da fare, un continuo dialogo con tutte le categorie, sempre in videoconferenza. Vorrei ringraziare il Sindaco perché, con quella ordinanza, sta dando la possibilità di poter, con una compilazione di un documento molto snello, gli ha facilitato la possibilità di ottenere quelle superfici necessarie per andare fuori dall'attività a un pubblico esercizio, che magari

ha pochissimi metri, può uscire fuori dalla sua attività, mettere dei tavoli e poter garantire quelle distanze che questa emergenza sanitaria richiede, quei protocolli che sono stati trovati da ordinanze regionali, dai DPCM e quant'altro.

Ora, che dire? Il lavoro è stato anche condiviso con i Consiglieri di Minoranza. Immagino che i Consiglieri, nel momento di voto, esprimeranno il loro voto favorevole, proprio perché più che mai oggi dobbiamo dare la possibilità, a chi ha attività economiche nel nostro territorio, di sfruttare gli spazi esterni.

Mi piace, nelle discussioni che sono avvenute nei *mainstream*, nelle tv nazionali, quello che ha detto un imprenditore – Farinetti, lo cito –, ha detto: "L'Italia è un grande *dehors*". Quindi molto probabilmente bisogna fare anche delle scelte e la cittadinanza è molto preposta, i confronti che sono avvenuti con gli imprenditori sulla chiusura di strade per poter uscire fuori e magari aumentare... rendersi conto che questo tipo di scelta migliorerà la nostra qualità di vita. Quindi meno utilizzo di auto, più spazi aperti, lavorando in sicurezza, garantendo a quelle attività di poter svolgere le loro attività economiche e il cittadino essere sicuro di poter convivere in un luogo sicuro. E quindi dal punto di vista turistico e quant'altro noi dobbiamo dare queste informazioni. Gli imprenditori sono predisposti. Abbiamo parlato, in questi confronti, anche dell'approvazione di questo Regolamento, che purtroppo ha richiesto del tempo perché bisognava correggere qualcosa. E effettivamente anche le associazioni di categoria hanno corretto delle cose che magari erano sfuggite al tecnico che ha realizzato questo Regolamento. Questo a supporto di quello che viene fuori dal lavoro che in questo periodo di tre mesi di assenza del Consiglio Comunale... non c'è stata la possibilità di comunicarlo in un momento pubblico e importante il Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie a lei, Capogruppo Basta.

Ci sono altri interventi?

Prego, Capogruppo Costantino. Capogruppo, ha diritto di parlare per quindici minuti.

CONS. COSTANTINO PAOLO

Farei la prima domanda all'Assessore Bitetti per sapere se quanto proposto in sede di incontro con tutti i Consiglieri su questa deliberazione è stato recepito o meno. Perché ho visto che, negli ambiti designati, in particolar modo Marina di Ginosa, la zona del Parco, se non sbaglio, fu concordato nella riunione fatta con Maggioranza e Minoranze che fosse stralciata dall'ambito D. Ora vedo che il rosso è un po' più intenso, però non riesco a capire se quest'area fa parte ancora dell'ambito D o è stata stralciata. Questa è la domanda.

Premetto che la parola "dehors" non mi piace. Non so perché si utilizzi tanto questa parola per definire gli spazi aperti a bar o esercizi pubblici. È una parola di origine francese e mi pare che è stata introdotta la prima volta in Italia nel 1956, più o meno. Io vorrei porre particolare attenzione, dal momento che conosciamo la deliberazione, sul fatto che penso che l'Amministrazione Comunale, e quindi la Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico, debbano vigilare notevolmente sui dehors nell'ambito del centro storico, per non ritrovarci nuovamente, come in passato, ad avere dei veri e propri obbrobri in

pieno centro storico. Sono stato a leggere la stenotipia, per curiosità, delle deliberazioni di Consiglio fatte negli anni precedenti. Il primo Regolamento fu approvato nel 1994, quando io ero Sindaco, perché la legge 507/1993 lo imponeva. E quindi questo Regolamento, come penso quasi tutti (se non tutti) i Regolamenti iniziali del Comune furono approvati proprio in quegli anni. E mi sono andato a leggere il breve dibattito che fu fatto tra Maggioranza e Opposizione. Ho visto che passano gli anni, ma le tematiche e le polemiche più o meno rimangono sempre le stesse. In particolar modo il dibattito tra l'Assessore al Bilancio, che allora era l'Assessore Ria, e Sandrino Calabrese sulla straordinarietà o meno della seduta consiliare. Ad ogni modo, alla fine tutti votarono a favore, se non sbaglio soltanto Calabrese e Vizielli si astennero per via della polemica che era stata innescata in Consiglio Comunale. Sono andato a leggermi le deliberazioni successive di Giunta e di Consiglio. Nella deliberazione di Consiglio n. 4 del 2005: "Approvazione del Regolamento con installazione di strutture temporanee precarie", al punto "localizzazione" c'era scritto: "Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico e ambientale dovrà essere autorizzata"... No, non è questa. "In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica, in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche". Mi sono chiesto perché per tanti anni abbiamo avuto una struttura di notevoli dimensioni precarie in piazza Plebiscito ad oscurare la Chiesa dei Santi Medici e la piazza stessa, nonostante ci fosse un divieto assoluto. Quella struttura è caduta perché è volata via, ci furono due giornate di vento notevoli alcuni anni fa e io mi sono trovato, salendo quella mattina per andare allo studio, nel momento in cui il vento spazzò via tutto il tetto e tutta la struttura nell'arco di pochi secondi. Quando ci dice che poi la natura si riappropria dei propri beni. E, comunque sia, questo non deve accadere più. Adesso io ho citato questa deliberazione per dire che, secondo me, non deve accadere più. Ricordo, per esempio, che fu autorizzata una struttura precaria su una scalinata del centro storico. C'era un dislivello, per cui fu costretto, il proprietario (che poi ha chiuso), a fare addirittura un'inferriata che chiuse la cantina di un altro proprietario. Quest'altro proprietario, quando andò la mattina, non potendo entrarci, fece la denuncia alla Polizia Municipale, e quindi si innescò tutto questo meccanismo. Dico questo perché è fondamentale tener d'occhio il centro storico, ai di là delle delibere e delle deliberazioni. Questa è una deliberazione sulla quale non si può che essere ovviamente a favore.

La cosa che vorremmo aggiungere, considerati i tempi che viviamo, è che, a mio giudizio, per poter favorire coloro che sono stati danneggiati soprattutto dall'emergenza virus, quindi pubblici esercizi, bar, ristoratori, non sarebbe male se il Comune di Ginosa autorizzasse in tutte le aree possibili, non solo nel centro storico, ma in tutte le aree possibili, aree chiuse, quindi de hors, con spazi pubblici da dedicare ai tavolini per fare in modo che si possa incrementare, nei prossimi mesi, il giro d'affari per questi esercenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Capogruppo Costantino.

Vuole rispondere, Assessore Bitetti, alla domanda che le faceva il Capogruppo Costantino?

ASS. BITETTI EMILIANA

Se ci sono altri interventi, preferirei rispondere alla fine.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va benissimo.

Ci sono altri interventi?

Prego, Capogruppo De Palma.

CONS. DE PALMA VITO

Grazie. Il nostro voto sarà favorevole su questa delibera. Sarà favorevole per alcune ragioni, ma non certamente sarà favorevole per quello che è stato l'iter e soprattutto per le considerazioni espresse fuori dal Consiglio Comunale. Noi siamo abituati a parlare qui in Consiglio, nelle sedi istituzionali, e questo è un invito che faccio alla Maggioranza, che spesso e volentieri cerca la provocazione della Minoranza e dell'Opposizione per catturare magari qualche *like* in più sui social, ma nella sostanza poi viene meno tutto. Noi non abbiamo accettato le provocazioni né le accetteremo. Condividiamo questo Regolamento. E con lo spirito...

SEGRETARIO GENERALE

C'è un'interruzione?

CONS. DE PALMA VITO

Non so quando è andato via... Ad ogni buon conto, se non si è sentito, ripeto che il nostro voto sarà favorevole, però abbiamo necessità di fare delle precisazioni, perché noi, alle provocazioni, non abbiamo risposto e non vogliamo rispondere né con l'abbandono né con il voto contrario, perché obiettivamente questo tipo di Regolamento era necessario al Comune di Ginosa. Ma non perché – e su questo voglio fare una precisazione, Assessore Bitetti – il precedente Regolamento non consentiva le comunicazioni al SUAP o addirittura consentiva un potere discrezionale al Consiglio Comunale. Mi sembra anche giusto che vada precisata questa cosa: il precedente Regolamento prevedeva, all'articolo 7.1, che i soggetti che vogliono procedere ad installazione di manufatti precari e temporanei, qualora gli interventi rientrino integralmente nei parametri tecnici del presente Regolamento, devono presentare una denuncia di inizio attività – cioè una DIA, e quindi non alla Giunta – ai sensi del DPR 380/2001 e successive modifiche, corredato da tutta una serie di documenti di tipo tecnico. Il Regolamento ritenne, al punto numero 3, che, al fine di salvaguardare non la discrezionalità, bensì proprio per quello che il Consigliere Costantino già aveva detto, la volontà politica dell'Amministrazione, quindi non dal punto di vista discrezionale, ma dal punto di vista di tenere nelle ragioni della politica, dell'Amministrazione la preservazione dei beni storici ed artistici, quel Regolamento disse: "Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici e artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico... dovrà essere autorizzata dalla Giunta e comunicata

successivamente al Consiglio Comunale per l'adozione di particolari cautele in ordine alle dimensioni, tipologie"... Cioè questo elemento fu un elemento che nacque dal contesto storico, che aveva consentito proprio agli Uffici di poter autorizzare, paradossalmente, quel manufatto in piazza Plebiscito senza che l'Amministrazione in carica e le Amministrazioni successive abbiano provveduto a bloccare l'intervento. Poi non entro nel merito della rimozione, Consigliere Costantino, perché noi sappiamo bene che, nel momento in cui una cosa è autorizzata, poi si entra in meccanismi risarcitori e quant'altro, ma non interessa. Mi sembra giusto puntualizzare che non c'era una discrezionalità della Giunta, ma c'era un iter, che in questo contesto di Regolamento è ulteriormente precisato e rafforzato e mi sta bene. Spero soltanto che gli Uffici, di fronte ad una certa fantasia creativa che spesso accompagna il tecnico, spero che non si presti ad avere qualche situazione strana e, in virtù del Regolamento, questa cosa si deve fare, e quindi va autorizzata. Ma sono certo che questa cosa, in questa Amministrazione e le successive, verrà sempre evitata.

Poi un'ultima precisazione – anche questa mi sembra doverosa – in riferimento a quello che è stato detto nei giorni scorsi sui social: la Minoranza blocca il Consiglio Comunale, eccetera, eccetera. Questa proposta in realtà è una proposta che è datata 26 giugno 2018. Questa data è riportata nella proposta che a me Consigliere è arrivata. Su questa proposta... Assessore Bitetti, ripeto, stasera non me la voglio prendere con lei, per l'amor di Dio; se stesse qui, al termine offrirei anche il caffè, quindi non ce l'ho con lei, sia chiaro, lo dico con il sorriso, però mi sembra giusto puntualizzare. Lei ha fatto riferimento prima ai pareri dal Ministero dei Beni Culturali, alla Soprintendenza e al Dipartimento di Prevenzione. Questi pareri non sono arrivati ieri. I pareri della Soprintendenza sono del 26 settembre 2018, cioè praticamente quasi due anni fa. Il parere dell'ASL è del 15 gennaio 2019, cioè di un anno e mezzo fa. Per cui il 21 febbraio 2019 voi stessi sottoponete all'attenzione del Consiglio Comunale questa proposta, che, per non so quali ragioni – ma non mi interessa neanche saperli, perché non è una questione di polemica –, viene ritirata dalla Maggioranza stessa. La tenete nei cassetti, acquisite attraverso tutte le interlocuzioni – mi sembra anche giusto che sia così; l'Amministrazione, nel momento in cui propone un Regolamento, è giusto che faccia tutti i passaggi e così via – e ci viene restituita di fatto il 21 aprile 2020. Il 21 aprile 2020 inizia la corrispondenza epistolare tra Capigruppo, Ufficio Affari Generali, Segretario, Consiglieri, le Consigliere che non possono partecipare in streaming, misto e così via, e arriviamo ai giorni nostri. Ma di qui a voler accusare la Minoranza, che non ha i numeri per ostacolare l'approvazione, è assolutamente non corretto. Lo so che probabilmente voi, di questo invito, non ne terrebbe conto e probabilmente, appena finisce il Consiglio, direte il contrario di quello che noi stiamo sostenendo, ma noi, in maniera corretta e costruttiva, riteniamo che questo Regolamento vada approvato e noi non faremo mancare il voto favorevole, come non facciamo mancare il voto favorevole sulle cose che servono e che vengono fatte per la comunità. Quelle che invece vengono fatte con i piedi o addirittura vengono fatte attraverso la solita politica di preannunci, spot e quant'altro – stanno almeno dieci comunicati stampa da parte della Maggioranza su questa cosa –, su quello non ci vedrà mai il voto favorevole, ma ci vedrà una ferma e decisa opposizione. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Capogruppo De Palma.

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere con la dichiarazione di voto.

Chiedo scusa, volevo dare il chiarimento l'Assessore Bitetti. Prego.

ASS. BITETTI EMILIANA

Sì. In realtà... il mio intervento al Sindaco, che vuole intervenire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Però se gentilmente risponde a quella domanda che ha fatto il Capogruppo Costantino, vale a dire se il Regolamento...

ASS. BITETTI EMILIANA

Sì.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego.

ASS. BITETTI EMILIANA

Rispondo. Per quanto riguarda piazze storiche, corsi e monumenti storici, devo dire che il Regolamento è molto rigido, proprio per evitare quello di cui lei parlava prima, quindi che si vada incontro a strutture che non si riescono a gestire.

La questione del parco, invece, discutendone con l'Ufficio, a cui ho sottoposto tutti i quesiti che ci siamo detti durante la riunione con i Consiglieri di Minoranza, è emerso che il Parco Comunale di fatto è un'area verde tutelata, pertanto segue l'iter delle autorizzazioni paesaggistiche. Quindi segue un altro iter, sicuramente non lo stesso di una strada. E pertanto abbiamo ritenuto che andasse bene mantenerlo così e non differenziarlo, per non appesantire ancor di più con altri allegati, altri ambiti, eccetera, eccetera. Perché già siamo stati abbastanza... Quindi abbiamo lasciato questo retino. Poi per ogni singola area si va ad approfondire qualora fosse necessario. Poi è chiaro che la vigilanza, non appena entra in vigore il Regolamento, sarà fondamentale per incentivare tutti ad adeguarsi il prima possibile.

Per me è tutto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mi è parso di comprendere che quei suggerimenti non sono stati accolti: è così o ho compreso male?

ASS. BITETTI EMILIANA

I suggerimenti sono stati accolti, infatti abbiamo messo anche il limite dell'altezza degli ombrelloni di cui si parlava. Per quanto riguarda formalmente la campitura dell'area del parco come un

ulteriore ambito, non è stato ritenuto opportuno farlo, ma per il semplice fatto che già così si ottiene il risultato che chiedevate voi mettendo un nuovo retino. Quindi era un passaggio che poteva essere evitato, tanto il risultato è lo stesso del farne uno nuovo. Andremmo non soltanto ad appesantire con nuovi ambiti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va benissimo, grazie.

Ci sono altri interventi? Ha detto che c'è l'intervento del Sindaco. Prego, Sindaco. I tempi sono sempre di quindici minuti.

SINDACO

Grazie, Presidente. Parto dalla richiesta che aveva fatto il Consigliere Costantino. Attraverso l'ordinanza emessa sabato, che è frutto di una serie di incontri che sono stati fatti con i commercianti e le associazioni di categoria, i pubblici esercizi potranno utilizzare lo spazio esterno e lo potranno fare in maniera gratuita. L'ordinanza, nel merito, fa sì che si parli di tavoli, sedie e ombrelloni, quindi per un immediato utilizzo. Per quanto riguarda le altre tipologie di dehors che sono state indicate nel Regolamento, si deve far riferimento al Regolamento stesso. Il tutto ci permetterà di avere una sorta di fase transitoria per l'attuazione dello stesso.

Il messaggio che abbiamo lanciato e che è stato ampiamente recepito dai commercianti – infatti seguiranno e stanno seguendo tutta una serie di incontri con gli stessi – è quello, in maniera ordinata, precisa, regolamentata, di andare ad occupare lo spazio pubblico e fare in modo che la superficie di vendita di quei locali venga aumentata, avendo anche un effetto di carattere economico. Sapete tutti che il Governo, nel Decreto Rilancio, ha previsto l'esenzione della TOSAP per i pubblici esercizi fino al 31 ottobre, e questo permetterà di non incidere da un punto di vista fiscale.

La necessità di cui ho parlato anche nei miei post... che devo dire è un ottimo strumento di comunicazione, perché quello che io non riesco a ottenere da questo Consiglio Comunale, lo riesco ad ottenere attraverso quei post, quindi devo dire che centro l'obiettivo e lo continuerò a fare così, perché, oltre ad avere un rapporto diretto con i cittadini, riesco ad avere delle reazioni da parte vostra e sono contento che voi seguiate le mie pagine. Al di là di questo, la necessità di intervenire con questo tipo di Regolamento era dovuta proprio al fatto che in Giunta ci venivano sottoposte delle delibere di occupazione dello spazio, per le motivazioni che ha esposto il Consigliere De Palma, nonché ex Sindaco. E sono andato a vedere, perché ne ero sicuro, però sono andato a fare anche questa verifica, e ho visto che il Ministero dei Beni Culturali esisteva anche nel 2009, la Soprintendenza esisteva anche nel 2009. Quindi non capisco qual è la competenza della Giunta e del Consiglio Comunale sul valore artistico, paesaggistico e ambientale. Potrebbe essere – ma io sono sicuro che non è successo – che qualcuno in Giunta poteva far passare il messaggio a qualche commerciante di avergli fatto quasi un favore nell'approvare questa delibera oppure non approvare questa delibera, che magari c'era un discorso di antipatia. Quindi questa discrezionalità poteva essere esercitata e sono sicuro che non è stata esercitata, però l'idea di dare delle regole certe, tecniche e raggrupparle attraverso una serie di aspetti, che sono quelli del Codice della strada, del Codice dei

beni culturali, dell'ASL, e raggrupparli in un Regolamento che ha un carattere assolutamente tecnico, che dovrà il riferimento per quanto riguarda i professionisti tutti, che essi siano geometri, architetti o ingegneri, significa dare delle regole certe e lavorare contestualmente sulla bellezza del nostro territorio. Devo dire che con il combinato disposto delle zone a traffico limitato, a cui abbiamo già lavorato per quanto riguarda corso Vittorio Emanuele e lavoreremo subito dopo per quanto riguarda viale Ionio a Marina di Ginosa, sentendo e ascoltando sempre i commercianti... perché purtroppo la partecipazione non è un esercizio facile, è un esercizio difficile che fa sì che l'ascolto dei commercianti nei diversi incontri porti anche dei ritardi. Di fatto questo è uno strumento che sarà veramente molto utile alla nostra comunità e, se c'è voluto del tempo, è perché abbiamo rettificato e ascoltato realmente tutti quanti, compresi i Consiglieri tutti di questo Consiglio Comunale. E, dicevo, l'obiettivo sarà quello di lavorare sin da subito, al fine di garantire la sicurezza e garantire lo spazio pubblico ai pubblici esercizi – scusate il gioco di parole –, anche su altre viabilità (penso a via Roma, viale Martiri d'Ungheria) affinché la viabilità sia uno strumento di utilizzo delle persone e non delle auto. Questi sono tutti strumenti su cui questa Amministrazione ha lavorato e sta lavorando, e quindi oggi ha la capacità di poter incidere. Se non avessimo avuto questo Regolamento, avremmo continuato ad avere quelle situazioni di criticità che nulla avevano a che fare con il luogo in cui esse nascevano (penso al centro storico, a quella situazione di cui si è ampiamente discusso). Quindi ritengo che questo sia uno strumento assolutamente utile, che ha scontato tutti i passaggi, e mi sento di ringraziare le persone che hanno lavorato a questo strumento. Da un punto di vista politico ringrazio l'Assessore Bitetti e le associazioni di categoria, che ci hanno dato un forte contributo. La partecipazione è questa e sono contento di aver portato in Consiglio questo strumento in questa maniera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ci sono altri interventi o possiamo procedere?

Prego, Consigliere De Palma. È la sua replica. Per la replica cinque minuti. Grazie.

CONS. DE PALMA VITO

Sarò molto breve. Voglio rassicurare il Sindaco: stanotte non vorrei procurargli problemi di insonnia, ma io non sono solito leggere i post di Vito Parisi. Io sono solito leggere anche i post dei rappresentanti istituzionali, e quindi quelli del Sindaco, del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Repubblica, il sottoscritto – come penso tanti cittadini – li leggono non per condivisione, ma li leggono perché sono il capo dell'Amministrazione, il capo della Regione... Anzi, nessuno di questi politicamente è vicino a me, ma mi sembra giusto e corretto informarsi. A maggior ragione quando il Sindaco offende i Consiglieri Comunali, perché in quei post c'erano delle offese nei confronti dei Consiglieri Comunali di Minoranza, a maggior ragione il sottoscritto li ha letti, li ha attenzionati, li ha valutati e insieme con la Minoranza abbiamo fatto le nostre considerazioni, tant'è che il giorno successivo ha ricevuto il comunicato stampa di risposta.

Detto questo, so benissimo anche che il Ministero dei Beni Culturali era presente a quella data, Sindaco. Anzi, per sua scienza e conoscenza, il Ministero dei Beni Culturali fu costituito nel 1974,

togliendo una parte della delega che prima aveva il Ministero dell'Istruzione. Visto che lei ci tiene a fare queste precisazioni storiche, gliel'ho fatto anch'io. E, tra le precisazioni storiche, le voglio dire che un cittadino di Ginosa – di cui correttamente non faccio il nome – fece un esposto circostanziato in riferimento a quella struttura. E proprio il Ministero dei Beni Culturali che dice lei non diede alcuna risposta, a mia memoria. Anzi, ad essere precisi, probabilmente diede una risposta in termini favorevoli alla realizzazione, perché – e lei lo sa, perché lei è abile a girare i discorsi – il contesto di determinate norme... non è che le norme del 2020 sono le stesse del 1974, quando il Ministero dei Beni Culturali fu costituito; ogni anno aveva le sue regole. Ecco perché la politica si dotò e disse che, rispetto a questo tipo di discorso, quando gli interventi vengono fatti in centro storico ed hanno problemi di tipo ambientale, la Giunta e il Consiglio Comunale – non una Maggioranza, ma Giunta e Consiglio Comunale, quindi in maniera aperta e trasparente – deve assolutamente dare il suo assenso. Non ho nulla contro i tecnici, ma sono convinto, decisamente convinto che il potere di indirizzo appartiene alla politica, che sono i Consiglieri Comunali e il Sindaco, che vengono eletti dai cittadini, e il potere amministrativo appartiene... Io non mi farò mai sottrarre – non io personalmente, ma ritengo qualsiasi politico – il potere di indirizzo della politica, perché altrimenti non serve più la politica. A questo serviva. E sono certo che il Sindaco dell'epoca – io non ero nemmeno in Consiglio Comunale – avrà garantito, così come quando ci sono stato io ho assolutamente garantito alla comunità che non vi fossero... Così come do per certo che nei quattro anni fino ad oggi, perché questo Regolamento è stato vigente ed è vigente fino a stasera... Per la verità, farei qualche piccola precisazione, Assessore Bitetti, che ho apprezzato – non l'ho detto prima, ma lo dico con molta franchezza – l'attenzione che ha avuto sia sul Regolamento e sia nel coinvolgimento delle Minoranze. Questa cosa è stata molto importante e la registro come cosa favorevole. Non so se il Regolamento ha previsto la necessaria caducazione del vecchio Regolamento, cioè l'annullamento. Va verificato, perché non vorrei che poi resistono due Regolamenti che dicono la stessa cosa o, meglio, inerenti allo stesso oggetto e con cose differenti. Quindi il vecchio eventualmente andrebbe modificato. Ecco perché anch'io sono convinto come lei, Sindaco Parisi, che da quando lei si è insediato ad oggi tutte le attività che sono venute in Giunta, se sono arrivate da lei, ma sono convinto che, laddove fossero arrivate, lei sicuramente avrebbe operato nell'interesse pubblico e non nell'interesse... così come ho fatto io nel passato e come ha fatto chi mi ha preceduto, Montanaro, Costantino e quant'altro. Questo giusto per dovere di precisazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Capogruppo.

Ha chiesto la parola il Capogruppo Inglese.

Prima di cedere la parola al Capogruppo Inglese, vorrei fare una precisazione sulla domanda che lei ha fatto. Leggendo il Regolamento, in realtà non c'è una norma, almeno io non ho visto una norma che abroga tutti i Regolamenti precedenti. Quindi questo potrebbe essere motivo di difficoltà interpretative ed attuative del Regolamento stesso.

Do la parola al Capogruppo Inglese. Prego, Capogruppo.

CONS. INGLESE CRISTIANO

Ci permetteremo di utilizzare un po' più del tempo solito che utilizziamo nell'esprimere le nostre opinioni. Stasera sono necessarie talune puntualizzazioni, perché il voto che si esprime stasera in questo Consiglio Comunale, almeno da parte del Gruppo di Minoranza della Lista Civica Inglese, è – per utilizzare le parole del Presidente del Consiglio – un atto di amore nei confronti di commercianti, di esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande, di alimenti, baristi, ristoranti, tutte le attività di soggetti che stanno vivendo nel nostro territorio una crisi che non è soltanto la crisi legata all'emergenza sanitaria. E non avremmo fatto questo intervento, signor Presidente, se non avessimo ascoltato... ripeto, è un atto di amore nei confronti dei commercianti, non è un atto di fede nei confronti di un Regolamento che, dispiace dirlo, dall'intervento dell'Assessore Bitetti all'intervento del Capogruppo del Movimento 5 Stelle all'intervento del Sindaco, viene strumentalizzato per motivi di propaganda, per motivi di accaparramento di consenso non meritato. Qual è il problema dei dehors e qual è la giustificazione dell'atto d'amore? Il problema dei baristi, delle attività commerciali a Ginosa e a Ginosa Marina fino ad oggi è che tutti coloro che avevano spazi all'aperto coperti sono destinatari da due anni di ordinanze di demolizione. A che cosa serviva il Regolamento dei dehors? Non serve certo a fare becera speculazione elettorale e propagandistica. Un Regolamento dei dehors che non è che sia chissà quale opera di ingegneria economica, amministrativa o urbanistica. Basta andare su Google, digitare "Regolamento dehors" e ti esce una marea di Regolamenti, dove ovviamente anche in questo Regolamento che viene sottoposto alla nostra attenzione si è attinto a più mani. Solo che forse l'emergenza sanitaria sta solleticando quella onestà intellettuale molto traballante e molto fumosa, e allora si va sui social e si dice: "A morte la Minoranza! Vuole impedire che i commercianti e i baristi possano esercitare, perché noi abbiamo il Regolamento dei dehors", quest'opera grandiosa che tutte le città italiane hanno. Nessuno regala niente a nessuno, Consigliere Basta, signor Sindaco Parisi, Assessore Bitetti. Nessuno regala nulla a nessuno. I commercianti, i baristi oggi hanno diritto al doppio del suolo pubblico e all'esonero della tassa di occupazione del suolo pubblico non perché c'è un'ordinanza del Sindaco o perché il Consigliere X dice: "Grazie a noi" o l'Assessore Y dice: "Meno male che ci siamo noi". Leggete, studiate approfondite. Oggi un barista ha diritto al suolo pubblico, al doppio del suolo pubblico della superficie del suo bar perché c'era una norma di legge che lo prevede. E a voi sicuramente, oltre che dovrete leggere o perché siete attenti ai bisogni della comunità, mi riferisco al Sindaco, Capogruppo e Assessore, a voi arrivano pure i dispacci dell'ANCI, che, nel caso in cui uno sia più svogliato oppure non abbia tempo per leggere, invece di andarsi a leggere tutto il panettone del decreto pubblicato il 19 maggio, arriva il dispaccio dell'ANCI e lì dice: Oh, signori, guardate che l'articolo 181 del decreto legge pubblicato il 19 maggio, l'articolo 181, proprio per venire incontro alle esigenze di baristi, commercianti, ristoratori, prevede l'abbattimento della TOSAP e prevede il loro diritto ad avere il doppio del suolo pubblico. Articolo 181 del decreto legge n. 34/2020, pubblicato il 19 maggio. Quindi andare sui social, inasprire gli animi, creare... a che serve? Il consenso, se lo volete, ve lo guadagnate. Andare a dire che è l'Opposizione che impedisce i dehors... I dehors non c'entra una mazza con l'esonero dal pagamento della TOSAP e il diritto ad avere il doppio del suolo pubblico, non c'entra una mazza. C'è una legge dello Stato, ripeto, articolo 181, che, a prescindere dal Regolamento dei dehors, dà diritto... E sicuramente vi sarà arrivata la nota di

indirizzo dell'ANCI, protocollo 41VSG, di qualche giorno fa, che vi mette, per le Amministrazioni più distratte, pure lo schema, la domanda che il barista, il commerciante, il ristoratore deve presentare al proprio Comune. Quindi minimo sforzo e massimo guadagno, neanche l'energia mentale per andare a impupazzare una domanda pur che sia. Però venire in Consiglio Comunale pure stasera, in un oltraggio all'intelligenza, venire stasera qui e dire che si sollecita la Minoranza sui social, ma che sta a dire, Sindaco? Che sta a dire? Che cosa sollecita, lei? Il Regolamento dei dehors, che, ripeto, non ci azzecca una mazza con il diritto oggi di qualsiasi commerciante di avere l'esonero dalla TOSAP e il doppio del suolo pubblico, questo Regolamento della TOSAP, su cui si sono spese menti... ho detto, se andate a dare uno sguardo veloce su Google, ce ne sono una miriade con parole più o meno simile. Questo Regolamento dei dehors, che dovrebbe servire alla Maggioranza per questa campagna propagandistica contro l'Amministrazione, ve lo state giocando fra le mani, non so, dal 2018. Ho trovato pure dei... Addirittura i lanci giornalistici arrivavano da Taranto a Castellaneta, agli inizi del 2019, a metà del 2019: "Arrivano i dehors". La Minoranza e questo Gruppo consiliare non hanno sollevato il benché minimo rilievo, non perché voi siete bravi a impupazzare il Regolamento, ma perché abbiamo a cuore le esigenze di commercianti che dallo spazio esterno della loro attività ritraggono un maggior utile, che magari va a compensare spese di gestione che sono molto esose. E allora perché, nonostante la Minoranza non vi abbia mosso alcun rilievo dal 2018, vi ricordate oggi, in epoca Covid, di venire a chiedere la creazione, oltretutto millantando un chissà quale complotto da parte della Minoranza? Se avete bisogno di aiuto, cercatevelo, fatevelo dare, ma non organizzate queste mistificazioni. Il Regolamento dei dehors, ve lo state girando fra i polpastrelli forse da due anni. Nessuno vi ha detto niente. Oggi venite a dire: "No, è colpa della Minoranza". E l'altra mistificazione è quella di legare l'approvazione del Regolamento dei dehors con questo atto magnanimo di concessione di dare lo spazio pubblico a baristi e commerciali. Il barista e il commerciante hanno diritto al doppio dello spazio pubblico e all'esenzione della TOSAP non perché lo dice il Consigliere X o Y o perché c'è la sua ordinanza, ma perché c'è *...(incomprensibile)*... dello Stato. E ha diritto a quello a prescindere dal Regolamento dei dehors. E se vi andate a leggere la legge oppure le note dell'ANCI, che sicuramente vi arrivano e vi inondano, troverete che il 31 ottobre 2020 non è una gentile concessione dell'Amministrazione Comunale della Giunta Parisi; il 31 ottobre 2020 per avere l'esonero dalla TOSAP e per avere il doppio della superficie di suolo pubblico è previsto sempre da quel famoso articolo 181 del decreto del 19 maggio 2020. Non c'è nessuno che concede qualcosa. I baristi, i commercianti, i ristoratori hanno diritto a questo, e voi non avete fatto neanche lo sforzo di preparare la domanda, perché la domanda vi è arrivata allegata alla nota ANCI. E a che pro adesso *...(incomprensibile)*... tutto questo complotto? A che pro? Voi siete onesti intellettualmente. Voi, il consenso, ve lo guadagnate con le azioni, con l'impegno, non con le mistificazioni. E questa è la ragione per cui stasera non avremmo fatto nessun intervento. Però sentire un'introduzione da parte dell'Assessore Bitetti, che ci dice che prima l'approvava il Consiglio Comunale o la Giunta, Assessore, ma si è letta le norme transitorie e finali del Regolamento che lei ci sta proponendo? Lasciamo stare lo studio storico del dottor Costantino, che neanche lui si è letto l'ultima norma, la norma transitoria, perché con questo Regolamento voi andate ad approvare un disciplinare tecnico della Giunta del 2004. Non le sto a citare l'articolo perché sono sicuro che lei lo sa a memoria. Prima non approvava il

Consiglio Comunale. Il potere concessorio, autorizzatorio, almeno dal 1990, è del Dirigente dell'Ufficio Tecnico. Anzi, se aveste voluto distinguervi nella fabbricazione di questo Regolamento dal passato, non vi sareste neanche riservati il potere della Giunta di andare in deroga alle norme, Assessore, Capogruppo 5 Cinque Stelle e Sindaco Parisi. Il vostro Regolamento, nella migliore tradizione del passato, quando voi dite: "Stiamo dando delle regole certe, delle cose! Basta con il passato, quando c'era quello che faceva il favore"... Articolo 20: "È possibile, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari". È la stessa norma di deroga che troverete nei Regolamenti sulle strutture precarie del passato che consentiva quelle che adesso voi condannate, quelle che avessero voi... le norme sui Regolamenti. Se volete, con questo Regolamento, dare la vostra impronta di bellezza, è un conto; se volete venirci a propinare che, con questo Regolamento, state dando delle regole certe, o siete in malafede oppure non avete neanche voi letto quello che ci state proponendo in approvazione.

Non andrò nei dettagli, perché voglio evitare che il Comune di Ginosa subisca un ulteriore salasso economico. Spero che questo intervento... che non vuole essere un intervento moralizzatore, vuole essere un intervento chiarificatore. Io, quando entro in un bar, non è che posso sentirmi dire: "Tu stai bloccando l'autorizzazione"... E vai a spiegare a quelli che c'è la norma di Legge che non devono neanche passare tramite l'ordinanza del Sindaco per avere diritto al doppio del suolo pubblico, per avere diritto al doppio del suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, perché ci sono le feste patronali, e quindi il Sindaco sta facendo la concessione al barista con l'ordinanza di averlo fino al 31 ottobre. È la Legge che dice fino al 31 ottobre. E vi dico ancora di più. Visto che si è parlato di autorizzazioni, autorità paesaggistiche e quant'altro, quel famoso articolo 181 del decreto legge...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Capogruppo, si avvii...

CONS. INGLESE CRISTIANO

...del 30 aprile dice addirittura, visto che si parla di autorizzazione paesaggistica, belle Arti e quant'altro, che il barista di Ginosa, a prescindere dall'ordinanza del Sindaco, ha diritto al doppio del suolo pubblico, ha diritto alla riduzione della TOSAP. Se aveste voluto fare qualcosa, stasera l'Assessore alle Finanze ci doveva portare già una bozza di Regolamento TOSAP che prevedesse subito che il commerciante non dovesse pagare il suolo e la riduzione della TOSAP, non che ve ne venite qui con un Regolamento di dehors.

Ritorno alle belle arti. Quel famoso articolo 181 e l'ANCI dicono che, per effetto di quanto previsto dal comma 3 di quell'articolo 181, al fine di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico da parte dei soggetti di cui al comma 1 di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, seggiolette e seggioloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, l'autorizzazione per i lavori sui beni culturali.

Stasera i Consiglieri della Lista Civica Inglese voteranno a favore di questo Regolamento non per tutte le... quelle cose che lasciano esterrefatti, tutte quelle cose che avete raccontato; voteranno a favore per consentire ai commercianti e ai baristi di Ginosa di non aspettare altri cinquant'anni per avere un Regolamento di dehors che cerca di mettere un tampone. Poi se volete rilievi giuridici di quelle cose che avete descritto... non so chi vi abbia seguito nella stesura, dove siete andati a staccare parti e particelle di queste cose, di queste norme. Che m'azzecca che scrivete che il Regolamento cede di fronte a norme di Legge superiore? Che c'azzecca? Se volete, ve lo leggo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Capogruppo, si avvii alla conclusione.

CONS. INGLESE CRISTIANO

Mi avvio alla conclusione e non vi annoierò più. "Il presente Regolamento abroga il disciplinare tecnico per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, approvato con delibera di Giunta Comunale 2014 del 2004". E, secondo me, non avevate neanche bisogno di venire in Consiglio se volevate tanto il bene dei commercianti. "In caso di contrasto tra le disposizioni di Legge vigenti nella stessa materia o in materie connesse e disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono disapplicate in virtù del principio della gerarchia delle fonti", il che significa acqua fresca, perché, se un'installazione è contraria al Codice della strada, al Testo unico dell'edilizia, questa è carta straccia.

Ripeto, è un atto di amore. Anzi, vi siete scordati pure l'inciso, perché probabilmente i lanci giornalistici, questa distonia, questo iato tra l'albo pretorio e Facebook vi porta a ritenere vigenti ed efficaci normative che voi non solo non avete approvato, ma non avete pubblicato neanche nell'albo pretorio. Perché vi dico pure questo? "Le norme previste dal presente Regolamento – recita l'articolo 21 – si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento". Se non avete approvato il Regolamento, chi è che presentava domande su questo Regolamento? La propaganda, la speculazione, lasciatele a casa. Pensate al bene dei cittadini, pensate al bene dei commercianti e non mettete tutti questi complotti della Minoranza. Applicatevi perché siete pagati dai cittadini per applicarvi e per fare le cose per bene. E il doppio del suolo pubblico e l'esenzione della TOSAP sono un diritto previsto dalla legge, non è l'ordinanza del Sindaco oppure il millantato credito di qualche persona che va dicendo che è grazie all'impegno e al lavoro ultradecennale di questa Amministrazione che si ha. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Le ho consentito di concludere l'intervento, ma ha utilizzato anche il tempo della replica. Le stavo dicendo questo. Siccome mi stanno...

CONS. INGLESE CRISTIANO

La ringrazio e, se vuole, rinuncio anche ai due terzi della dichiarazione di voto. Pensiamo bene alle cose, nessuno si lamenta e non c'è nessun complotto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Capogruppo Inglese.

Aveva chiesto di intervenire, nell'ordine, il Sindaco. Il Sindaco è già intervenuto, ha diritto di replica per cinque minuti. Prego, Sindaco.

SINDACO

Grazie, Presidente. Sarò veramente breve e non voglio urtare ulteriormente il sistema nervoso del Consigliere Inglese, che ho visto molto agitato. Nell'ordine del suo intervento ha detto: "Becera propaganda elettorale", "non c'entra una mazza", "ve lo tenete tra le mani", ribadisco le sue affermazioni. E noto uno stato di agitazione che va al di là di quello di cui si sta parlando. Innanzitutto è tutto riportato all'interno dell'ordinanza, quindi nessuno ha fatto credere chissà che cosa. Nessuno ha fatto credere nei complotti. Il messaggio che è stato lanciato, al di là di quelli che sono i messaggi, gli annunci fatti in radio, dove lei stesso parlava di complotti e roba varia, in cui lei stesso, Consigliere Inglese, diceva: "No le tasse", "Non pagate quello", "Non fate quello", "Non fate quello", lei era sempre quello che qualche anno fa parlava del sacro denaro pubblico. Poi mi deve dire come contestualizza "annulliamo tutte le tasse" con il sacro denaro pubblico. Ma io capisco che ci sono dei processi politici e stasera ho sempre più una conferma di questi processi politici. Quindi è una sorta di metamorfosi. Però, al di là di tutto, delle due l'una: o questa è becera propaganda, e quindi lei non vota il punto del Regolamento dei dehors perché è becera propaganda; oppure, se vota il Regolamento dei dehors, si sta contraddicendo nei termini. Quindi io le consiglio di placarsi un attimo, perché la vedo veramente molto agitato, e di dare una risposta soprattutto a quelli che sono i suoi sostenitori, i suoi riferimenti, i suoi cittadini che le hanno chiesto un parere e una considerazione.

In più aggiungo che, se non ci fossero state le ordinanze per limitare il traffico, lo spazio pubblico per molte attività non c'era. Quella che è stata fatta è stata un'ulteriore regolamentazione e un messaggio per tutti richiesto nei diversi incontri. Ora capisco tutto, capisco anche i vari suggeritori che le stanno affianco, però, Consigliere Inglese, si calmi e si ricordi che lei era quello che parlava del sacro denaro pubblico e qui la propaganda...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Per favore, silenzio. Per favore.

SINDACO

...la becera propaganda, la sta facendo assolutamente lei, con la sua metamorfosi che ormai l'ha colpita da qualche mese. Io mi auguro che lei ritorni ad essere quello che era, perché, così facendo, non fa sicuramente una buona figura politica. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego, Sindaco.

Ha chiesto di replicare il Capogruppo Basta. Ha facoltà per cinque minuti. Prego, Capogruppo Basta.

CONS. BASTA SERGIO

Grazie, Presidente. Vorrei smentire quelle affermazioni che il Consigliere Inglese ha appena fatto, perché, a quanto pare, pensavo che ci fosse solo qualche Consigliere che mistificava, ora si è aggiunto anche lui. Io ho semplicemente detto che ringrazio la Giunta, il Sindaco, il lavoro dell'Assessore Gigante e l'Ufficio Tributi, perché la parte tecnica è stata fondamentale, che con quella ordinanza ha semplificato, ha accelerato il processo della domanda. Noi non stiamo regalando niente a nessuno. E ho citato il DPCM, caro Consigliere Inglese. Ora, i populisti siamo noi. Questo atteggiamento populistico, non lo ricordo. Penso che questo cambiamento, questa forma di comunicazione, questo atteggiamento non porta a niente. Si parla di non portare polemica, ma andare alla sostanza dei fatti e aiutare i commercianti, i cittadini e quant'altro. E proprio per utilizzare un suo linguaggio che in questo Consiglio è stato sdoganato e consentito, con tutto il rispetto dei caseari, noi non abbiamo riempito i fuscilli di ricotta in questi giorni e in questi mesi e abbiamo redatto un Regolamento personalizzato con lo strumento della partecipazione, dove la Lista Inglese e solo la Lista Inglese, perché gli altri Gruppi di centrodestra e Costantino hanno partecipato con l'Assessore Bitetti e i tecnici nel momento del confronto, dove potevano dare le loro indicazioni, lei non c'era, caro Consigliere Inglese. Non nel Covid; nel periodo dove non c'era il Covid, quando noi riempivano i fuscilli di ricotta, che a lei sicuramente piace tanto. Mi piaceva più quando citava quel fuscillo di ricotta che lei tanto ama oppure intrecciare le mozzarelle, sdoganiamo pure questo termine. Ora, c'è lo strumento dell'emendamento se qualcosa non va bene. Siccome io non ho visto l'arrivo di emendamenti da parte di qualsiasi Gruppo consiliare, allora siamo qui a dire: "Lo votiamo", "favorevole", però se c'è sempre un "però". E allora, scusatemi, io non capisco questo atteggiamento. Se c'è qualcosa che non va bene, si utilizza l'emendamento oppure ci si presenta in quei momenti di partecipazione, dove vengono coinvolti i Consiglieri, il più alto strumento democratico nella politica rappresentativa, e allora abbiamo da ridire qualcosa. Le norme, le citazioni, i numeri, ripetere dieci volte qualcosa per poi convincere la gente che sia vero. Ma mi sembra un atteggiamento della propaganda, quella propaganda che io ho letto nei libri di scuola.

Parliamo di sostanza, perché, siccome lei è stato urtato da qualcosa, io vengo urtato perché sono consapevole del grande lavoro che è stato sviluppato dagli Uffici, da parte della parte politica, che quei soldi, quei tanti soldi che lei sempre cita, che non sono stipendi, sono degli emolumenti, quel termine che a lei piace, che non è che vanno a giustificare tutto il lavoro che viene svolto. Quindi, ritornando al discorso dei fuscilli di ricotta, abbia rispetto e si documenti sulle attività quotidiane e gli incontri con le associazioni, con i cittadini e quant'altro, che oggi sono pane quotidiano e dove lei, Consigliere Inglese, e anche per tutti gli altri Consiglieri, avevate momenti, visto il vostro ruolo di Consiglieri, e quindi di politici che rappresentano una parte della cittadinanza, di supportare, dare iniziative, aiuti e quant'altro anche alla Maggioranza, perché siamo in emergenza. Invece no. Invece no. Stiamo approfittando del Consiglio Comunale per fare voi la propaganda. Quindi non capisco. Votiamo "sì" perché...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Si avvii alla conclusione.

CONS. BASTA SERGIO

...però c'è un "però". Poi, tanto per ricordare qualcosa, per portare un Regolamento che sia valido, personalizzato, dove ci sono delle indicazioni nel particolare, di determinate problematiche urbanistiche e quant'altro, faccio noto a tutti i Consiglieri, proprio per rassicurarli e quindi fare quel voto favorevole che sicuramente daranno, date le loro anticipate dichiarazioni, voglio ricordare che nei Consigli Comunali di altri Comuni approvare il Regolamento dei dehors è stata una guerra. Forse in qualche Comune è stato ritirato tre, quattro volte. Quindi molto probabilmente, visto che non ci sono emendamenti, il nostro Regolamento è perfetto. Allora perché dobbiamo dire che non va bene qualcosa? Gli emendamenti dove sono? Dove sono?

Poi chiudo, Presidente, e chiedo scusa se mi sto divulgando. Il Consigliere Inglese si è preso anche parte di quello spazio di cui io avrei diritto in questo momento. Vorrei ricordare, come diceva il Consigliere Costantino, che non dobbiamo fare gli errori del passato, dovuti *...(incomprensibile)...* che hanno realizzato opere brutte e quant'altro. Magari facevano un esempio, quello del cancelletto, della...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Si avvii alla conclusione, Capogruppo.

CONS. BASTA SERGIO

Chiudo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Si avvii alla conclusione. Le rappresento che i Consiglieri della sua stessa Maggioranza, quando...

CONS. BASTA SERGIO

...(incomprensibile)...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mi faccia terminare, mi faccia terminare.

CONS. BASTA SERGIO

...(incomprensibile)...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un attimo, sto parlando io. le ho chiesto di avviarsi alla conclusione già per la seconda volta. Le faccio notare che, quando qualcuno sfiora delle Minoranze, c'è chi di voi sottolinea "tempo, tempo". Voglio farle presente che lei è fuori tempo da più di cinque minuti. Prego, concluda, però tengo conto di questo.

CONS. BASTA SERGIO

Chiedo scusa, Presidente, del tempo rubato al Consiglio. Chiedo scusa umilmente. Stavo chiudendo. Non dobbiamo fare quegli errori. Uno strumento di un Regolamento non è la soluzione, ma ci garantisce la consapevolezza da parte dei cittadini che esiste quel Regolamento e dobbiamo attenerci. Quindi non bisogna fare gli errori del passato e magari anche errori più grandi, tipo realizzare una struttura ricettiva in un'area depressa con tantissimi vincoli e superarla con delle conferenze di servizio regionali e comunali. Quindi questo è giustissimo, accetto quello che è stato detto prima. Grazie, ho chiuso il mio intervento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie a lei.

Ci sono altri interventi?

La Consigliera Ratti chiede la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Lei aveva fatto già il primo? Non ha fatto ancora nessun intervento. Chiedo scusa, non l'avevo appuntato. Concediamo la parola alla Capogruppo Basta, quindici minuti per la Capogruppo. Ratti, chiedo scusa. Prego, Capogruppo:

CONS. RATTI PATRIZIA

Grazie, Presidente. Inizio questo intervento probabilmente disturbando il Consigliere Basta. Il Gruppo che rappresento, il Gruppo politico, ovvero Forza Italia, anticipo che voterà sicuramente a favore di questa delibera, e quindi del Regolamento de hors. E questo non perché approviamo il lavoro svolto da questa Maggioranza, ma perché noi siamo ideologicamente dalla parte delle imprese, delle attività commerciali, degli imprenditori, di tutti gli esercizi, che sono la forza motore ed economica della società. E dico questo perché? Perché noi, già il 4-5 giugno, cioè prima ancora che uscisse il decreto ministeriale, avevamo proposto l'abbattimento del 100 per cento della TOSAP per tutte le attività interessate ad ampliamento della concessione delle metrature di occupazione del suolo pubblico, gratuita per tutto l'anno. E quindi noi proponevamo questo ancor prima che tutto ciò diventasse previsto a livello nazionale, e quindi legge. Quello che noi non condividiamo è proprio il vostro metodo, il metodo 5 Stelle. E dico questo perché, se il Consigliere Basta ci vuole indicare, suggerire questi libri di scuola in cui ha sentito parlare o ha letto di propaganda, magari ci potrà tornare utile, perché siete diventati dei veri maestri a fare propaganda falsa, denigrando e buttando falsità sulle idee diverse dalle vostre, delle Minoranze e di chi non la pensa come voi. E dico questo perché, per arrivare oggi a

cc 15/10/20
cc 2

12/32

discutere e ad approvare questo Regolamento, ci sono voluti quasi – se non di più – due anni. Quindi il frutto di questo Regolamento è stato più gravoso di una gestazione, che normalmente dura nove mesi; qui, per arrivare oggi a discutere di questo Regolamento, ci abbiamo impiegato non il doppio, ma venti mesi. Perché questa proposta nasce già nel giugno 2018; viene portata alla nostra attenzione nel mese di febbraio 2019, dopo che sono state ottenute tutte le autorizzazioni richieste; viene da voi stessi ritirata dalla discussione, e quindi dall'approvazione; e poi ci ritroviamo un anno e mezzo dopo a ridiscutere e ad approvare questo punto sentendo il Sindaco – e ritengo sia la cosa più grave – che oggi, piuttosto che tacere su quei post pubblicati pochi giorni fa, non fa altro che ribadire: ben vengano quei post mistificatori, che non fanno altro che buttare le proprie colpe sulla Minoranza. Bene, noi siamo qui, vi ascoltiamo, però non possiamo subire gli insulti che provengono dal Sindaco, dal Consigliere Basta e da tutta la Maggioranza, che evidentemente condivide questa linea di pensiero.

Ho anticipato che il nostro voto sarà favorevole, ma sarà favorevole non perché condividiamo il metodo di programmare e di agire di questa Maggioranza, ma perché stiamo a parlare di tutto ciò che può portare benessere alla nostra comunità. E quindi questa è la ragione del nostro voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego, Capogruppo Ratti. In realtà non eravamo ancora nell'ambito della dichiarazione di voto, c'era ancora la possibilità di replica.

Ha chiesto di replicare il Capogruppo Costantino. Prego, Capogruppo. Cinque minuti per il Capogruppo.

CONS. COSTANTINO PAOLO

Io, più che un diritto di replica – che comunque farò rapidamente, poi magari non farò l'intervento successivamente in dichiarazione di voto –, volevo sollevare un particolare problema. Diritto di replica che mi ha confuso, perché non so se devo replicare a Basta o a Inglese, perché Inglese ha parlato del problema sollevato dalla Giunta, ma non sono stato io a sollevare la problematica relativa all'acquisizione della possibilità... No, è stato il Consigliere...

INTERVENTO (fuori microfono)

...(incomprensibile)...

CONS. COSTANTINO PAOLO

No, nel 2004 non c'ero io.

INTERVENTO (fuori microfono)

...(incomprensibile)...

CONS. COSTANTINO PAOLO

cc 15/2020
Acc 2

20/32

Ma il problema della Giunta, non sono stato io a sollevarlo. Io ho sollevato il problema della norma che impediva di fatto di eseguire delle opere, seppur precarie, nell'ambito del centro storico, soprattutto se vi era un bene paesaggistico, artistico. È il Consigliere De Palma che ha sollevato la problematica relativa all'acquisizione da parte della Giunta per esprimere un parere su questo. Le norme transitorie non interessano me, ma chi ha sollevato quel tipo di problematica. Tra l'altro, c'è da dire che le norme transitorie di solito ci sono quasi sempre e comunque, dando immediata esecuzione alla delibera, decadono immediatamente, se il regolamento poi viene attuato con rapidità.

A Basta volevo dire che gli emendamenti non ci sono perché nell'incontro che abbiamo fatto Maggioranza e Minoranza dicemmo che, se tutto quello che veniva suggerito nell'arco di quell'incontro fosse stato recepito dall'Assessore, avremmo fatto a meno di presentare emendamenti scritti o quant'altro, cosa che in realtà è avvenuta. Io, però, ho dimenticato di chiedere all'Assessore prima – ma credo che sia stato fatto – se è stata osservata la prescrizione della Soprintendenza a proposito dell'adeguamento del punto 6 dell'articolo 4 imposto dalla Soprintendenza nel Regolamento stesso.

Dicevo, non è un diritto di replica, perché c'è poco da replicare, però volevo fare una proposta. Il Regolamento è stato approvato nel 1994, poi è stato modificato nel 2005. Nella delibera di Consiglio nel 2005 di fatto c'è scritto "modifica", è una modifica vera e propria, c'è proprio la parola "modifica", parola che non compare nell'approvazione di questa deliberazione. Quindi giustamente, come ha sollevato anche il Consigliere De Palma prima, noi non sappiamo se questa è una modifica o una sostituzione. Io proporrei al Segretario, per evitare di ritornare poi nuovamente in Consiglio ad approvare una nuova delibera di Consiglio che vada a specificare che questa è una modifica della precedente, di apporre all'oggetto nell'atto deliberativo la parola "modifica". Il Segretario può esprimere entrambi i pareri, volendo. Se l'approviamo all'unanimità, si può approvare la delibera aggiungendo semplicemente la parola "modifica", non sapendo di fatto se è una sostituzione completa del Regolamento precedente. Per cui al Segretario io suggerirei di valutare quest'ipotesi. Altrimenti rimane il dubbio se questo Regolamento di fatto modifica o sostituisce il precedente. Secondo me, è una modifica, perché poi tutti i Regolamenti in parte modificano i precedenti. Se un Regolamento o una delibera sostituisce una precedente, bisogna esprimerlo deliberatamente alla fine della stessa, ciò che non è espresso.

Un'ultima cosa che volevo dire rapidamente, approfittando del fatto che abbiamo parlato tanto di piazza Plebiscito questa sera, che esula dal problema dei dehors. Approfitto per sollevare questo problema, che credo gli Assessori competenti e il Sindaco vorranno rapidamente risolvere. Piazza Plebiscito tantissimi anni fa – di voi, nessuno si ricorderà; probabilmente ci ricordiamo io e la professoressa Mongelli – era adibita a mercato settimanale dei salumi. Perché fu spostato il mercato settimanale dei salumi dall'ingegner Barberio all'epoca? Mi sembra che il Sindaco era proprio il papà del Consigliere Inglese. Perché lì sotto è completamente vuoto, e quindi non potevano sostare i camioncini che vendevano i salumi. Sulla base di quanto accaduto o a seguito di quell'ordinanza e sul fatto che quella piazza veniva utilizzata come parcheggio, quando ero Sindaco io, abbiamo messo delle catene per impedire l'ingresso e venne fatto il divieto di sosta. Vorrei ricordare al Sindaco e agli Assessori di fare molta attenzione a quella piazza, perché è continuamente piena di macchine a qualsiasi ora. E lì rischiamo di vedere da un momento all'altro aprirsi un nuovo crollo, perché piazza

Plebiscito è completamente vuota. C'è una grande caverna che, secondo alcuni, collegherebbe addirittura piazza Plebiscito alla Gravina, ci dovrebbe essere un cunicolo sotterraneo. Non so se questo è vero o meno, però di fatto questa è la motivazione per cui quella piazza è interdetta, per questo fu interdetta. Per questa ragione credo che soprattutto oggi, alla luce di quanto accade, dev'essere nuovamente completamente isolata.

Chiusa questa breve parentesi, io volevo sentire il parere del Segretario, cosa pensa di questa modifica da apportare alla deliberazione.

SEGRETARIO GENERALE

Stavo guardando il Regolamento. È abbastanza inusuale che si produca uno strumento così corposo con l'intenzione soltanto di andare a modificare le norme precedenti e non di andare a sostituirle integralmente. Questo in via generale. Così come, per quello che posso ricordare io, il principio generale è quello che la norma successiva sostituisce integralmente quella precedente. Mi può spiegare meglio la sua proposta, Consigliere Costantino? Qual è il suo dubbio?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego.

CONS. COSTANTINO PAOLO

Probabilmente, allora, non ho letto bene: non ho trovato da nessuna parte che questa deliberazione modifica o sostituisce la precedente. Se vi è scritto, allora non c'è da fare nulla.

SEGRETARIO GENERALE

Chiede la parola l'Assessore Bitetti, Presidente. Perché c'era...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottoressa, le ho lasciato la parola per rispondere al Capogruppo Costantino, poi cederò la parola all'Assessore Bitetti. Lei ha terminato il suo intervento?

SEGRETARIO GENERALE

Sto sfogliando il Regolamento perché ricordo che c'è un'abrogazione espressa, ma credo che l'Assessore mi possa aiutare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va bene. Prego, Assessore Bitetti.

ASS. BITETTI EMILIANA

L'articolo 22 del Regolamento dice che "il presente Regolamento abroga il disciplinare tecnico per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche con il relativo allegato, approvato con delibera di Giunta del 2004, ed entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione,

CC 15/10/20
ACC 2

21/32

dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio". Quindi evidentemente non è stato riportato nel deliberato, però è all'interno del Regolamento.

SEGRETARIO GENERALE

Non è necessario, comunque.

ASS. BITETTI EMILIANA

Non è necessario. E poi volevo dire al Consigliere Costantino che noi siamo ben al corrente del problema di piazza Plebiscito ed è per questo che abbiamo installato alcuni dei fantastici paletti, ben voluti dalla comunità, sulla piazza proprio per evitare che si parcheggi in maniera impropria. Forse non è passato di lì ultimamente. E quindi abbiamo installato questi paletti per evitare i parcheggi, consentendo l'accesso soltanto al signore, al privato che ha lì il garage con il passo carrabile. Tutto qui.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Per cortesia, non vi sovrapponetevi. Dunque, l'Assessore ha fatto il proprio chiarimento. Ora io, rispetto a quello che lei ha ritenuto di chiarire, devo precisare una cosa: che viene abrogato il disciplinare tecnico e non il precedente Regolamento, non i precedenti Regolamenti. Quindi, se è vero che il principio generale, come diceva il Segretario Comunale, è che la norma successiva abroga quella precedente tacitamente se le norme sono incompatibili, è chiaro che un'abrogazione espressa evita problemi interpretativi. Quindi, da questo punto di vista, sarebbe stato opportuno, tant'è che io l'ho anche specificato che forse sarebbe opportuno emendare in questa sede la delibera, aggiungendo che il presente Regolamento abroga tutti i Regolamenti precedenti. Era il senso di quello che ho scritto nella... però qui sul frontespizio non si vede più, i Consiglieri presenti in Aula non leggono quello che leggo io dal PC e quello che leggete voi dalle chat, sostanzialmente. Quindi ragioni di opportunità, perché comunque non è chiaro. Il disciplinare è una cosa, il Regolamento è un'altra cosa. C'è un Regolamento precedente che è del 1994. Quindi il coordinamento delle norme ancora una volta è abbastanza carente.

Dopodiché credo che tutti siano intervenuti, anche in replica, se non ricordo male, quindi possiamo procedere con la dichiarazione di voto. In sede di dichiarazione di voto, io esprimerò il mio parere su questo Regolamento. Procediamo con le dichiarazioni di voto. C'è qualcuno che si prenota?

Il Consigliere Inglese chiede la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Non si è prenotato nessuno. Si può prenotare lei e può procedere. Prego. Per la dichiarazione di voto, ricordo, cinque minuti.

CONS. INGLESE CRISTIANO

Grazie, Presidente. Penso che l'intervento non voluto di stasera abbia finalmente suscitato qualche reazione. Non sono bravo sui social a provocare reazioni mistificatorie; però, quando si entra nel merito dei provvedimenti e delle prassi, riuscire a suscitare i sentimenti del Sindaco, o il fantasma formaggino evocato dal Consigliere Basta, significa aver stuzzicato un po' quella sana e vivace intelligenza. Probabilmente vi è sfuggito che l'inizio del nostro intervento, del Gruppo Inglese, è che questo Regolamento ve lo votiamo, ma non per voi. Vi ripeto, è un atto d'amore nei confronti dei commercianti, che non possono più stare ad aspettare un pezzo di carta per montarsi una tettoia, una cosa. Ecco perché ho detto: voi potete stare a disquisire del colore, della cosa, ma nel frattempo quegli esercenti, quei baristi hanno bisogno di lavorare. Ecco perché, Consigliere Basta, che cerca l'emendamento... Se ci volessimo mettere a fare emendamenti, hai voglia e quanti ne faremmo. È un atto d'amore nei confronti dei commercianti.

E mi sorprende anche che il Sindaco non entri nel merito e intraveda una mia agitazione o metamorfosi. Quando non si ha nulla da temere e si vede una stortura, si reagisce come reagivano i suoi amici di partito o di movimento nelle aule parlamentari e, quando lei ha detto che mi vedeva agitato, rivedevo quando il PD di Renzi oppure Forza Italia... erano le stesse parole che quei deputati dicevano nei confronti dei deputati del Movimento 5 Stelle, che si agitavano perché volevano le cose giuste. E quindi mi fa onore il fatto che lei, per non rispondere nel merito, si trincerò dietro questa agitazione. Ribadisco, senza fare polemica, che il voto della Lista Inglese è favorevole solo come atto di amore di *contiana* memoria. Così come ribadisco che non si può utilizzare questo Regolamento per fare propaganda, speculazione elettorale. Lo so che sono termini che infastidiscono le vostre orecchie, però è quello che sta succedendo. Mischiare le cose o dire determinate cose non fa bene al bene comune.

Consigliere Basta, non ho chiesto il diritto di replica. La ricotta che lei dice è la ricotta che il Comune di Ginosa, sotto la vostra gestione, ha fatto uscire dalle casse comunali a titolo di interessi moratori per mancato pagamento delle fatture, per mancata opposizione ai decreti ingiuntivi. Non è la ricotta, quella che lei mangia nei ristoranti. Quella è un'altra ricotta. E contro quella ricotta io non provo piacere, provo avversione, come ha detto il Sindaco, perché il denaro dei cittadini è sacro. E da questa bocca, benché sia abituato a non avere contraddittorio il Sindaco, non è mai uscito che non si pagano le tasse.

Un'altra cosa per concludere e per ribadire l'atto d'amore nei confronti degli esercenti, delle attività di bar, ristoratori e quant'altro: se un Sindaco, di fronte a questi rilievi, reagisce dicendo a un interlocutore che lo vede agitato e che è in atto una metamorfosi, le voglio ricordare, signor Sindaco, che almeno nel Gruppo politico a cui appartengo si guarda al bene comune. Se lei poi mi vuole dare lezioni di metamorfosi, di trasformazione, utilizzando un termine che è più comprensibile a tutti, le vorrei ricordare che io non sono mai andato in piazza, e penso neanche la Consigliera Leserri, ad urlare "No TAV", "No Triv", "No Mes", "No Euro", "No Ilva". Non abbiamo mai fatto questo né trasformato quello che abbiamo urlato in piazza in cose diverse. Quindi se ha un'idea, un concetto di metamorfosi, se lo rielabora e poi lo esprima in termini più logici e coerenti.

Ribadisco il Gruppo della Lista Inglese voterà a favore di questa proposta di Regolamento, per amore dei cittadini, in particolare degli esercenti, e perché in questo modo viene tolto un altro alibi a fare un altro fantasma propagandistico che si è creato l'attuale Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie a lei.

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sebbene lo abbiate fatto più o meno negli altri interventi, se volete intervenire...

Prego, Capogruppo De Palma.

CONS. DE PALMA VITO

Lo avevamo già evidenziato prima, lo ribadiamo adesso: il mio intervento e anche per quanto riguarda la Consigliera Mongelli e la Consigliera Ratti sarà favorevole, così come abbiamo già ripetuto sugli aspetti tecnici e quant'altro. Figuriamoci se avremmo potuto pensare di emendare questo Regolamento. Consigliere Basta, neanche se vi fosse stata una virgola sbagliata, visto il vostro modo di mistificare le Minoranze. Comunque lo abbiamo osservato, non era da emendare e non lo abbiamo fatto. Però chissà, se avessimo presentato un emendamento, come l'avreste considerato. Le affermazioni del Sindaco sono chiare. Mi meraviglia il Consigliere Inglese, che a sua volta si meraviglia del comportamento e delle risposte del Sindaco, ma il Sindaco è abituato a trattare in questa maniera le Opposizioni, le Minoranze. E quindi, se tu sei una voce fuori dal coro e non ragioni così come dice lui, è così. Inglese, mettiti l'anima in pace, ma o ti allinei al potere dominante o altrimenti, se non lo fai, sei additato come nemico del popolo. In verità il popolo ha bisogno invece di azioni concrete. Approfito per dire alla Maggioranza che sono passati quattro anni e che siete nell'ultimo giro di boa. E questo Regolamento probabilmente è uno dei primi atti concreti e veri di questa Amministrazione.

Ci auguriamo di poter venire in Consiglio Comunale ad approvarne tanti di più, perché noi non siamo contro i cittadini, noi siamo contro la politica dei 5 Stelle. L'abbiamo detto, è una politica incoerente, è una politica che si è evidenziata proprio in maniera chiara e trasparente anche nelle affermazioni di chi mi ha preceduto sulla questione delle deroghe, sulla questione del passato, sulla questione... Io non voglio fare polemica, voglio soltanto che questo Regolamento si approvi quanto prima, e su questo voglio anche associarsi con il Consigliere Inglese su alcuni aspetti. Però, Consigliere Inglese, non ce la faremo mai. Hanno questo potere mistificatorio di tentare di convincere i cittadini che un'ordinanza del Sindaco può essere superiore a una legge dello Stato. Ma lui riesce anche a far questo e tanto ci è riuscito che è stato sonoramente bacchettato da Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto per aver abusato del ruolo di Sindaco, che gli ha diffidato dall'andare avanti ed è stato costretto a ritornare indietro su quell'ordinanza. Non abbiamo fatto polemica nel passato, siamo stati in religioso silenzio durante l'emergenza, ma non pensate che non abbiamo registrato le cose. Con calma, appena le cose si rassereneranno per tutta la comunità, i nodi verranno al pettine.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Capogruppo De Palma.

Se non ci sono altri interventi di dichiarazione di voto, procedo con la mia. Sembrerò controcorrente in realtà, anzi sono controcorrente, perché potrebbe sembrare che il mio voto sarà contrario a questo Regolamento. E potrebbe sembrare che il voto contrario sia contro i cittadini, contro gli imprenditori. In realtà proprio quella evidenziazione che mi aveva fatto riflettere già in passato e che avevo evidenziato in occasione di un incontro che abbiamo fatto e per questo ringrazio, quantomeno per il metodo, l'Assessore Bitetti per averci invitato, per averci tenuto presente, per essersi ricordata che anche le Minoranze appartengono al Consiglio Comunale, e quindi ho apprezzato il gesto. Però anche in quell'occasione riflettevo sulla possibilità della deroga. Come sapete, nella mia storia mi sono candidata nel Movimento 5 Stelle, credevo nel cambiamento. L'articolo 20 è assolutamente contrario al cambiamento e assolutamente in linea con una capacità di derogare a delle norme, e quindi con la possibilità di consentire, in maniera discrezionale alle volte, di andare oltre la legge. Le deroghe non mi sono mai piaciute, le eccezioni non mi sono mai piaciute, e per questo motivo proprio l'articolo 20 è l'articolo che mi impone, per onestà intellettuale e per coerenza, di votare contro questo Regolamento. Voto'contro sebbene ho condiviso l'aspetto estetico, l'abbiamo condiviso, l'abbiamo... Però consentire ad una Giunta Comunale di derogare significa attribuire un potere discrezionale che io non posso condividere. Per questa ragione voterò in maniera contraria.

Cedo adesso la parola al Capogruppo Basta perché possa fare la sua manifestazione di voto. Prego, Capogruppo Basta.

CONS. BASTA SERGIO

Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Se non sbaglio, il Consigliere Costantino ha proposto di evidenziare, e quindi emendare, se sono d'accordo gli altri Capigruppo, di specificare l'abrogazione del vecchio Regolamento. Per il gruppo dei 5 Stelle, quindi il Gruppo di Maggioranza, non c'è problema, per mettere tutti tranquilli, anche la Presidente, come Capogruppo, nel voto di questo Regolamento. Io sono disponibile a emendare, quindi a esplicitare l'abrogazione del vecchio Regolamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Capogruppo Basta, mi scusi se l'ho interrotta.

CONS. BASTA SERGIO

Non so se questo era...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mi scusi se l'ho interrotta, ma siamo ormai nella fase della dichiarazione di voto. Un emendamento doveva essere posto all'attenzione del Consiglio e discusso all'attenzione del Consiglio. Io in questo momento non credo che possiamo procedere. Chiedo l'ausilio del... Per favore, silenzio, gentilmente. Siamo tutti stanchi. Non credo che in questa sede si possa procedere. Però,

dottoressa leva, se ci può fornire qualche elemento, qualche suggerimento tecnico, siamo qui ad ascoltarla. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE

Mi è parso di capire che la volontà sia di introdurre uno strumento che si sostituisce a tutti quelli preesistenti, che si chiamino disciplinare, che siano stati adottati dalla Giunta, che abbiano un'altra denominazione. Potremmo aggiungere a quell'articolo 22 che intendiamo abrogare ogni norma che il Comune abbia adottato nella materia. Io non me la sento di richiamare questo o quel Regolamento, perché conosco poco i dettagli. Se vogliamo integrare l'articolo 22 con una considerazione di carattere generale per cui queste norme sostituiscono quelle precedentemente adottate dal Comune di Ginosa in materia, se corrisponde alla volontà di tutto il Consiglio per anticipare un chiarimento, per evitare ogni equivoco, credo che potremmo farlo. Se ho ben interpretato quello che intendo dire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sì... Chiedo scusa, stavo rispondendo al Segretario: credo che sia questa l'intesa, ma dobbiamo poi sentire i vari... L'intesa di modificare...

CONS. DE PALMA VITO

Chiedo scusa. Allora, il problema fondamentale non è cosa andiamo ad emendare. Il problema fondamentale è che questo Regolamento non viene approvato all'unanimità, e quindi non possiamo creare un vizio sul Regolamento, che è un vizio, perché noi senza approvazione dell'emendamento, senza parere tecnico dell'architetto Venneri e del Responsabile tecnico finanziario, il Segretario – no, Paolo? – non sostituisce i pareri degli Uffici Tecnici, assolutamente. I pareri obbligatori – Segretario, se mi può confortare in questo – sono pareri obbligatori. Laddove vi fosse stata unanimità da parte di tutto il Consiglio Comunale, era chiaramente difficile... Ma siccome non c'è nemmeno l'unanimità, allora il problema, secondo me, è insormontabile. Ma non voglio fare disquisizioni di tipo tecnico. Al massimo lasciamo il Regolamento così e l'Assessore Bitetti – altrimenti, il caffè, non glielo offro, è sempre aperta la disponibilità – troverà domani mattina con l'Ufficio Tecnico e magari, se sarà necessario, andiamo subito in Consiglio per un'abrogazione veloce. Però su questi aspetti che sono... Tenete conto che qui alle spalle ci sta tutta una serie di vicende connesse con aspetti penali dell'anno scorso, eccetera, eccetera. Quindi andarci ad incastrare in meccanismi così particolari, secondo me, non ci conviene. Lasciamo l'impianto così com'è e, se sarà necessario una piccola integrazione, ritorniamo in Consiglio a breve, possibilmente in presenza, così risparmiamo qualche cosa, e...

CONS. BASTA SERGIO

Presidente, sono d'accordo. Ho capito il messaggio. Sono d'accordo con il Consigliere De Palma sul discorso che...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Lasci terminare l'intervento, però, chiedo scusa.

CONS. BASTA SERGIO

Presidente, ma io stavo... No, era il mio intervento, mi perdoni. Il mio spazio, era il mio spazio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stava terminando di spiega...

CONS. BASTA SERGIO

Se vuole rivedere...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va bene, era il suo spazio.

CONS. DE PALMA VITO

Pur apprezzando il gesto del Consigliere Basta, che era d'accordo sulla mia proposta, cosa unica in questi quattro anni, finalmente è arrivata, dicevo che lui stava proponendo... Non ho voluto togliergli spazio, né io e penso nemmeno il Presidente.

CONS. BASTA SERGIO

No, no, no, no, assolutamente, Vito.

CONS. DE PALMA VITO

Nemmeno il Presidente. Però, Sergio, stavi facendo, nella dichiarazione di voto, un emendamento, cosa che tecnicamente non era possibile. Stavamo forzando la mano, secondo me in maniera errata. Non parlo più.

CONS. BASTA SERGIO

Posso?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego, Capogruppo Basta.

CONS. BASTA SERGIO

Volevo ribadire che era il mio spazio, poi si è data la parola al Segretario per il chiarimento, poi il Consigliere De Palma ha espresso la sua considerazione su questa questione. Sono d'accordo, perché io ho parlato di accogliere la proposta del Consigliere Inglese. Poi, chiaramente, l'aspetto tecnico, se è fattibile emendare e quant'altro, è compito di chi ci supporta tecnicamente in Consiglio. Poi chiaramente...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un attimo, Consigliere Basta. Si sta creando un po' di confusione. Voi parlate, però io non riesco a sentire, per cortesia. Riprenda il suo discorso. Prego.

CONS. BASTA SERGIO

Sì, la mia dichiarazione di voto. Noi, visto che complicherebbe un po' la situazione, nel momento della votazione voteremo in maniera favorevole. Quello che suggeriva il Consigliere De Palma si può fare. Poi gli emendamenti, i Consiglieri che hanno letto il Regolamento, quindi questa questione importante del discorso dell'abrogazione, per specificare si potevano fare per tempo, avrebbero semplificato un po' tutto.

Poi una nota per chiarire quello che viene detto impropriamente o che si voglia far capire a chi ci sta seguendo: che non passi il messaggio propagandistico – non voglio neanche citare il Consigliere che lo dice – che noi siamo contro qualcuno e solo quel Gruppo o quei Gruppi sono dalla parte dei commercianti e quant'altro. Guardate, voglio condividere con tutto il Consiglio...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chiedo scusa, ma siamo in dichiarazione di...

CONS. BASTA SERGIO

Ho finito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un attimo, un attimo.

CONS. BASTA SERGIO

Ho finito, ho finito, ho finito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Siamo in dichiarazione di voto. Cerchiamo di attenerci alla dichiarazione di voto.

CONS. BASTA SERGIO

Ho finito, ho finito. Finisco. Ringrazio quel tempo che in questo momento particolare, ma anche prima, molti commercianti hanno condiviso per portare le loro idee e quant'altro, le soluzioni, al di là delle tasse e quant'altro. Ribadisco il voto favorevole da parte del Gruppo di Maggioranza. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aveva chiesto la parola per la dichiarazione di voto il Capogruppo Costantino. Prego.

CONS. COSTANTINO PAOLO

Il Partito Democratico voterà a favore. È chiaro che, se ci fosse stata unanimità, avremmo potuto, secondo me, modificare la deliberazione. E, secondo me, il Segretario ha un potere vicariante, può esprimere i pareri. Ma, ad ogni modo, non è un dramma, nel senso che noi, nel momento in cui approviamo la delibera, la delibera è già approvata. Vuol dire che dovete preparare un'altra delibera per specificare che questo Regolamento sostituisce il precedente per evitarne conflittualità nel tempo. Sarebbe bastato mettere (penso) solo la parola "sostituzione" nell'oggetto oppure precisarlo nel corpo della deliberazione. Ad ogni modo, il PD vota favorevolmente e, comunque sia, la delibera, una volta approvata, fa il suo percorso regolare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sulla mozione d'ordine, prego.

CONS. INGLESE CRISTIANO

Il Gruppo della Lista Civica Inglese ritiene che il Regolamento, proprio per non togliere ulteriori minuti agli esercenti, non possa subire in questa sede delle variazioni che magari si sarebbero potute meditare prima. Quindi ritengo che si debba valutare ciascuno per quello che ha dichiarato e poi sarà cura della Maggioranza o di chi ha lavorato su questo Regolamento per emendarlo o fare una proposta di modifica e portarlo nel prossimo Consiglio Comunale, magari insieme al Regolamento sulla riduzione della TOSAP. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Possiamo procedere con la votazione. I Consiglieri sono tutti presenti? Qualcuno si è allontanato? No.

SEGRETARIO GENERALE

La Consigliera Leserri è appena rientrata, mi pare che ci siamo tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va benissimo. Quindi possiamo procedere con la votazione. Proceda, Dottoressa, con l'appello.

Si procede alla votazione, per appello nominale, del Regolamento di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno. Di seguito si riportano le dichiarazioni dei votanti, interpellati dal Segretario:

- Parisi Vito: favorevole;
- Rizzi Antonietta: contraria;
- D'Amelio Lisa: favorevole;
- Acquasanta Giorgio: favorevole;
- Bardinella Concetta: favorevole;
- Basta Sergio: favorevole;
- Moro Angelo: favorevole;
- Minei Antonio: favorevole;

- Clemente Amedeo: favorevole;
- Ciannella Angela: favorevole;
- D'Angelo Giovanni: favorevole;
- De Palma Vito: favorevole;
- Ratti Patrizia: favorevole;
- Mongelli Marilisa: favorevole;
- Inglese Cristiano: favorevole per atto d'amore;
- Leserri Rosaria: favorevole;
- Costantino Paolo: favorevole.

SEGRETARIO GENERALE

Sono 16 voti favorevoli e 1 contrario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Con 16 voti favorevoli e 1 contrario, la delibera può ritenersi approvata.

Procediamo adesso con la votazione dell'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione, per appello nominale, dell'immediata eseguibilità del Regolamento di cui trattasi. Di seguito si riportano le dichiarazioni dei votanti, interpellati dal Segretario:

- Parisi Vito: favorevole per coerenza;
- Rizzi Antonietta: contraria;
- D'Amelio Lisa: favorevole;
- Acquasanta Giorgio: favorevole;
- Bardinella Concetta: favorevole;
- Basta Sergio: favorevole per coerenza;
- Moro Angelo: favorevole;
- Minei Antonio: favorevole;
- Clemente Amedeo: favorevole;
- Ciannella Angela: favorevole;
- D'Angelo Giovanni: favorevole per pace e amore;
- De Palma Vito: favorevole;
- Ratti Patrizia: favorevole;
- Mongelli Marilisa: favorevole;
- Inglese Cristiano: favorevole per atto d'amore;
- Leserri Rosaria: favorevole per tutte quelle persone che ne avranno bisogno;
- Costantino Paolo: favorevole.

SEGRETARIO GENERALE

Stesso esito della votazione precedente: 16 voti favorevoli, 1 contrario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Con 16 voti favorevoli e 1 contrario, il punto può ritenersi approvato anche con riferimento all'immediata eseguibilità, e quindi possiamo ritenere chiuso il punto.

Vi prego, in sede di dichiarazione di voto, di evitare commenti ulteriori. È avvenuto in questo momento, non ho voluto riprendervi, ma in sede di dichiarazione di voto si risponde "favorevole", "contrario", "astenuto", "non partecipante al voto", ma altri commenti sono obiettivamente fuori luogo.

Procediamo adesso con il prossimo punto all'ordine del giorno.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto, ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio Comunale Prot. n.11274 del 14.05.2020, come segue:

LA PRESIDENTE
f.to Antonietta Rizzi


IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Maria Costantina IEVA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 15 GIU, 2020 per restarvi per 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 92 fasciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

15 GIU, 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli

N. Bonelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

- **CHE** la presente deliberazione:

L è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 15 GIU, 2020 al n. _____

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28 MAG, 2020

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Bonelli